SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1997.

Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992.

98A0463

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 gennaio 1998, n. 8.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione sull'Organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XXI riunione, tenutasi a Parigi il 13 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti alla convenzione sull'Organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XXI riunione, tenutasi a Parigi il 13 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX della convenzione base.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

AMENDEMENTS DE LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE (EUTELSAT)

Article II : (Création)

Substituer à l'ancien le nouveau paragraphe b) suivant :

"Chaque Partie désigne une ou plusieurs entités soumises à sa juridiction pour signer l'Accord d'exploitation, à moins que cette Partie ne le signe elle-même. Chaque Partie s'assure que toute entité désignée par elle est autorisée à exploiter des services de télécommunications et a l'intention d'utiliser le secteur spatial d'EUTELSAT et de soutenir ses activités."

Article X et XI (Conseil des Signataires - Composition, Procédures)

Article X :

"a) Le Conseil des Signataires est composé de Conseillers, chacun représentant au moins un Signataire dont la part d'investissement n'est pas inférieure à 0,1 pour cent du total des parts d'investissement.

b) Un Signataire, qu'il soit Conseiller ou non, peut charger un autre Signataire qui est Conseiller de le représenter, mais aucun Conseiller ne peut représenter plus de quatre autres Signataires.

Article XI :

Substituer à l'ancien le nouveau paragraphe f) suivant

"A toute réunion du Conseil des Signataires, le quorum est constitué par la majorité simple de tous les Conseillers (tels que définis au paragraphe a) de l'article X) ayant droit de vote, à condition que cette majorité dispose au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Conseillers ayant droit de vote, ou de tous les Conseillers représentant la totalité moins trois des Conseillers ayant droit de vote, quel que soit le total des voix pondérées dont ces derniers disposent."

Le premier alinéa du paragraphe g) i) devient :

- soit par un vote affirmatif émis par les Conseillers représentant au moins quatre Signataires disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires qui ont droit à ce que leurs voix pondérées soient prises en compte.

Article XVI (Autres secteurs spatiaux)

Supprimer cet article.

Article XVIII (Retraits et suspension) :

En conséquence, il est proposé d'apporter les changements suivants :

"a)

iii) **La décision de retrait d'un Signataire est notifiée par écrit au Directeur Général par la Partie qui l'a désigné et la notification emporte acceptation par la Partie de la décision de retrait du Signataire. Lorsqu'un Signataire se retire d'EUTELSAT, à la date du retrait, la Partie qui a désigné le Signataire, s'il ne reste plus de Signataire désigné par elle, se retire d'EUTELSAT ou assume elle-même la qualité de Signataire, à moins qu'elle ne désigne un nouveau Signataire.**

b)

ii)

B) Le Conseil des Signataires peut, après examen des observations présentées par le Signataire ou la Partie qui l'a désigné, décider que le Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT et que, à la date de la décision, l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur à l'égard du Signataire concerné. Lorsqu'un Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT, à la date du retrait, la Partie qui l'a désigné, s'il ne reste plus de Signataire désigné par elle, se retire d'EUTELSAT ou assume elle-même la qualité de Signataire, a moins qu'elle ne désigne un nouveau Signataire.

b)

iii)

B) Si, dans les trois mois qui suivent la suspension, toutes les sommes dues n'ont pas été versées, le Conseil des Signataires, après examen de toute observation présentée par le Signataire ou la Partie qui l'a désigné, peut décider que ledit Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT, et que, à la date de la décision, l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur à l'égard du Signataire concerné. Lorsqu'un Signataire est réputé s'être retiré d'EUTELSAT, à la date du retrait, la Partie qui l'a désigné, s'il ne reste plus de Signataire désigné par elle, se retire d'EUTELSAT ou assume elle-même la qualité de Signataire, à moins qu'elle ne désigne un nouveau Signataire.

c) Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie désire se substituer à un Signataire qu'elle a désigné, ou remplacer ce Signataire par un nouveau Signataire, elle doit notifier par écrit sa décision au Dépositaire ; la Convention et l'Accord d'exploitation entrent en vigueur à l'égard du nouveau Signataire et cessent de l'être à l'égard du Signataire précédent dès que le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signataire précédent et signe l'accord d'exploitation."

TRADUZIONE NON UFFICIALE

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE (EUTELSAT)

Articolo II: (Costituzione)

Sostituire al paragrafo b), un nuovo paragrafo b) così formulato:

"Ciascuna Parte designa una o più entità, sottoposte alla sua giurisdizione, a firmare l'Accordo operativo, a meno che quest'ultimo non venga firmato dalla Parte stessa. Ciascuna Parte garantisce che ogni entità da essa designata e autorizzata ad utilizzare servizi di telecomunicazione e che e intenzionata ad utilizzare il settore spaziale di EUTELSAT e ad appoggiare le attività di EUTELSAT".

Articolo X e XI (Consiglio dei Firmatari - Composizione, procedure)

Articolo X:

"a) Il Consiglio dei Firmatari e composto da Consiglieri, ciascuno dei quali rappresentante almeno un Firmatario la cui quota di investimenti non sia inferiore allo 0,1 per cento del totale delle quote di investimento".

"b) Un Firmatario, che sia o meno Consigliere, può farsi rappresentare da un altro Firmatario avente qualità di Consigliere, ma nessun Consigliere può rappresentare più di quattro altri Firmatari."

Articolo XI:

Sostituire al paragrafo f), un nuovo paragrafo f) così formulato:

" Ad ogni riunione del Consiglio dei Firmatari, il quorum e costituito dalla maggioranza semplice di tutti i Consiglieri (come definiti al paragrafo a) dell'Articolo X) aventi diritto di voto, a condizione che detta maggioranza disponga di almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Consiglieri aventi diritto di voto, oppure di tutti i Consiglieri che rappresentano il numero totale meno tre, dei Consiglieri aventi diritto di voto, a prescindere dalla totalità dei voti ponderati a disposizione di questi ultimi."

Il primo capoverso del paragrafo g) i) diviene:

"- o con voto positivo dei Consiglieri che rappresentano almeno quattro Firmatari aventi almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari **aventi diritto a che vengano presi in considerazione i loro voti ponderati**".

Articolo XVI (Altri settori spaziali)

Sopprimere questo articolo

Articolo XVIII (Recessi e sospensioni)

Di conseguenza, si propone di apportare le seguenti modifiche:

"a)

iii) La decisione di recesso di un Firmatario deve essere notificata per iscritto al Direttore Generale dalla Parte che ha designato tale Firmatario; la notifica comporta l'accettazione della Parte riguardo alla decisione di recesso del Firmatario . Quando un Firmatario recede da EUTELSAT, alla data del recesso la Parte che aveva designato quel Firmatario, **qualora non rimangano altri Firmatari da essa designati recede da EUTELSAT o assume essa stessa la funzione di Firmatario, a meno che e fino a quando non designi un nuovo Firmatario.**

b)

ii)

B) Il Consiglio dei Firmatari, dopo aver esaminato le osservazioni presentate dal Firmatario o dalla Parte che ha designato tale Firmatario, può decidere che il Firmatario sia considerato come ritirato da EUTELSAT e che alla data di detta decisione l'Accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti dello stesso. Quando un Firmatario é considerato come ritirato da EUTELSAT, alla data del recesso la Parte che lo aveva designato **qualora non rimangano altri Firmatari da essa designati, recede da EUTELSAT oppure assume essa stessa la funzione di Firmatario, a meno che e fino a quando non designi un nuovo Firmatario.**

b)

iii)

B) Se, entro tre mesi dalla sospensione, non sono state versate tutte le somme dovute, il Consiglio dei Firmatari dopo aver esaminato ogni osservazione presentata dal Firmatario o dalla Parte che ha designato tale Firmatario, puo decidere che tale Firmatario sia considerato come ritirato da EUTELSAT e che, alla data di detta decisione,l'Accordo operativo cessa di essere in vigore nei confronti dello stesso. Quando un Firmatario é considerato come ritirato da EUTELSAT, alla data del recesso, la Parte che lo aveva designato **qualora non rimangano altri Firmatari da essa designati recede da EUTELSAT oppure assume essa stessa la funzione di Firmatario, a meno che e fino a quando non designi un nuovo Firmatario.**

c) Se, per qualunque motivo, una Parte desidera sostituirsi ad un **Firmatario che ha designato,** oppure **sostituire tale Firmatario** con un nuovo Firmatario, essa deve notificare per iscritto la sua decisione al Depositario; la Convenzione e l'Accordo operativo entreranno in vigore per il nuovo Firmatario e cesseranno di esserlo per il Firmatario precedente dal momento in cui il nuovo Firmatario si assume tutti gli obblighi in sospeso del Firmatario precedente e firma l'Accordo operativo".

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2371):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 aprile 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 maggio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 9 luglio 1997 (atto n. 2371/*A* - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 29 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4071):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 settembre 1997, con pareri delle commissioni I e IX.

Esaminato dalla III commissione il 29 ottobre 1997.

Relazione scritta annunciata il 31 ottobre 1997 (atto n. 4071/*A* - relatore on. LEONI).

Esaminato in aula e approvato il 14 gennaio 1998.

98G0036

LEGGE 19 gennaio 1998, n. 9.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT) ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti all'accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT) ai fini dell'applicazione delle intese sui firmatari multipli, adottati a Copenaghen il 31 agosto 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'accordo INTELSAT.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

AMENDMENT OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION INTELSAT" TO IMPLEMENT MULTIPLE SIGNATORY ARRANGEMENTS

The following paragraphs or sub-paragraphs should be substituted or added in each of the Articles of the Agreement as indicated below:

Article I (Definitions)

(g) "Signatory" means a Party, or a telecommunications entity designated by a Party, which has signed the Operating Agreement and for which it has entered into force or been provisionally applied;

Article II (Establishment of INTELSAT)

(b) Each State Party shall sign, or shall designate at least one telecommunications entity, public or private, to sign the Operating Agreement which shall be concluded in conformity with the provisions of this Agreement and which shall be opened for signature at the same time as this Agreement. Relations between any telecommunications entity, acting as Signatory, and the Party which has designated it shall be governed by applicable domestic law.

Article VIII (Meeting of Signatories)

(e) A quorum for any meeting of the Meeting of Signatories shall consist of representatives of a majority of the Signatories. Each Signatory shall have one vote. Decisions on matters of substance shall be taken by an affirmative vote cast by at least two-thirds of the Signatories whose representatives are present and voting. Decisions on procedural matters shall be taken by an affirmative vote cast by a simple majority of the Signatories whose representatives are present and voting. Disputes whether a specific matter is procedural or substantive shall be decided by a vote case by a simple majority of the Signatories whose representatives are present and voting. For the purposes of determining majorities and all voting, all Signatories designated by a single Party will be considered jointly as a single Signatory.

Article IX (Board of Governors: Composition and Voting)

(a) (iv) notwithstanding the foregoing provisions, there shall be no more than one Governor representing one or more of the Signatories appointed by a single Party.

Article XVI (Withdrawal)

(d) Withdrawal of a Party, in its capacity as such, shall entail the simultaneous withdrawal of all Signatories designated by the Party or of the Party in its capacity as Signatory, as the case may be, and this Agreement and the Operating Agreement shall cease to be in force for each Signatory on the same date on which this Agreement ceases to be in force for the Party which has designated it.

(e) In all cases of withdrawal of a Signatory from INTELSAT, the Party which designated the Signatory shall assume the capacity of a Signatory, or shall designate another Signatory effective as the date of such withdrawal, or, if there is no remaining Signatory designated by such Party, shall withdraw from INTELSAT.

(f) If for any reason a Party wishes to substitute itself for one or more of its designated Signatories or to substitute another Signatory for a previously designated Signatory, it shall give written notice thereof to the Depositary, and upon assumption by the substituted Signatory of all outstanding obligations of the previously designated Signatory and upon signature of the Operating Agreement, this Agreement and the Operating Agreement shall enter into force for the substituted Signatory and thereupon shall cease to be in force for such previously designated Signatory.

(g) Upon receipt by the Depositary or the executive organ, as the case may be, of notice of decision to withdraw pursuant to subparagraph (a)(i) of this Article, the Party giving notice and its designated Signatories, or the Signatory in respect of which notice has been given, as the case may be, shall cease to have any rights of representation and any voting rights in any organ of INTELSAT, and shall incur no obligation or liability after the receipt of the notice, except that any such Signatory, unless the Board decides otherwise pursuant to paragraph (d) of Article 21 of the Operating Agreement, shall be responsible for contributing its share of the capital contributions necessary to meet both contractual commitments specifically authorized before such receipt and liabilities arising from acts or omissions before such receipt.

(k) If the Assembly of Parties decides pursuant to subparagraph (b)(i) of this Article that a Party be deemed to have withdrawn from INTELSAT, the Party in its capacity as Signatory or its designated Signatories, as the case may be, shall incur no obligation or liability after such decision, except that the Party in its capacity as Signatory or each of its designated Signatories, as the case may be, unless the Board of Governors decides otherwise pursuant to paragraph (d) of Article 21 of the Operating Agreement, shall be responsible for contributing its share of the capital contributions necessary to meet both contractual commitments specifically authorized before such decision and liabilities arising from acts or omissions before such decision.

(n) No Party or designated Signatory shall be required to withdraw from INTELSAT as a direct result of any change in the status of that Party with regard to the International Telecommunications Union.

I CERTIFY THAT the foregoing is a true copy of the amendment of the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT", to implement multiple signatory arrangements, approved by the Twentieth Assembly of Parties at Copenhagen, Denmark, August 31, 1995, in the English, French and Spanish languages.

IN TESTIMONY WHEREOF, I, WARREN CHRISTOPHER, Secretary of State of the United States of America, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Authentication Officer of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this thirteenth day of September, 1995.

Warren Christopher
Secretary of State
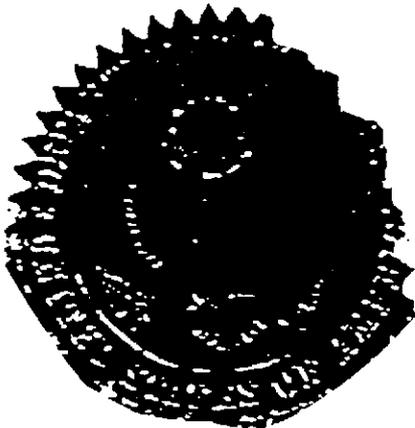
By Annie R. Maddux
Authentication Officer
Department of State

TRADUZIONE NON UFFICIALE

EMENDAMENTO DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONII VIA SATALLITE "INTELSAT" AI FINI DELL'APPLCIAZIONE DELL'ACCORDO CON FIRMATARI MULTIPLI.

I seguenti paragrafi o capoversi dovranno essere sostituiti o aggiunti a ciascuno degli Articoli dell'Accordo come indicato di seguito

Articolo I (Definizioni)

(g) il termine "Firmatario" indica una Parte o un ente di telecomunicazioni designato da una Parte che ha firmato l'Accordo Operativo e per i iquali detto Accordo é entrato in vigore o é applicato a titolo provvisorio;

Articolo II (Istituzione di INTELSAT)

(b) Ogni Stato Parte firmerà, oppure designerà uno o piu enti di telecomunicazione pubblici o privati a firmare l'Accordo Operativo che sara concluso in conformità alle disposizioni del presente Accordo e che sara aperto alla firma contestualmente al presente Accordo. Le relazioni tra ogni ente di telecomunicazione agente in qualità di firmatario, e la Parte che lo ha designato, sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

Articolo VIII (Riunione dei Firmatari)

(e) Per ogni sessione della Riunione dei Firmatari, il quorum é costituito dai rappresentanti di una maggioranza di Firmatari. Ogni Firmatario dispone di un voto. Ogni decisione su questioni di merito é adottata con un voto a favore emesso da almeno due terzi dei Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ogni decisione su una questione di procedura e adottata con un voto a favore emesso da una maggioranza semplice dei Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ogni controversia sul fatto di sapere se una determinata questione é procedurale o di merito sara decisa con un voto emesso da una maggioranza semplice dei Firmatari i cui rappresentanti sono presenti e votanti. Ai fini della determinazione delle maggioranze e del voto, tutti i Firmatari designati da una stessa Parte saranno considerati congiuntamente come un unico Firmatario.

Articolo IX. (Consiglio dei Governatori: composizione e voto)

(a) (iv) Nonostante le precedenti disposizioni non puo esservi piu di un Governatore a rappresentare uno o piu Firmatari designati da una stessa Parte.

Articolo XVI (Recesso)

(d) Il recesso di una Parte agente in tale qualità, comporta il recesso contestuale di tutti i Firmatari designati dalla Parte, o della Parte in qualità di Firmataria, a seconda dei casi, ed il presente Accordo nonché l'Accordo Operativo cesseranno di essere in vigore per ogni Firmatario alla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore per la Parte che lo ha designato.

(e) In tutti i casi di recesso di un Firmatario D'INTELSAT, la Parte che ha designato il Firmatario assume qualità di Firmatario oppure designa un altro Firmatario la cui designazione avra effetto alla data di tale recesso, oppure, qualora non vi sia altro Firmatario designato da detta Parte, recede da INTELSAT.

(f) Se per qualsiasi ragione, una Parte desidera sostituirsi ad uno o piu dei suoi Firmatari designati o rimpiazzare un Firmatario precedentemente designato da un altro Firmatario, essa notificherà per iscritto la sua decisione al Depositario; il presente Accordo e l'Accordo Operativo entrano in vigore per il nuovo Firmatario e cessano di esserlo nei confronti del Firmatario precedente non appena il nuovo Firmatario si sara assunto tutti gli obblighi in sospeso del Firmatario precedente ed avra firmato l' Accordo Operativo.

(g) Non appena il Depositario o l'organo esecutivo, a seconda dei casi, riceve la notifica di una decisione di recesso in conformità alle disposizioni del capoverso 1 del paragrafo a) del presente articolo, la Parte che notifica ed i Firmatari che ha designato, o il Firmatario per conto del quale la notifica é data, a seconda dei casi, cessano di avere qualsiasi diritto di rappresentanza e di voto in seno a qualsiasi organo di INTELSAT e non acquisiscono alcun obbligo o responsabilità dopo il ricevimento della notifica, fermo restando l'obbligo per qualsiasi Firmatario - a meno che il Consiglio dei Governatori non decida diversamente in conformità alle disposizioni del paragrafo d dell'articolo 21 dell'Accordo Operativo - di versare la propria quota di contributi in capitale necessari per far fronte sia agli impegni contrattuali espressamente autorizzati prima del ricevimento della notifica sia alle responsabilità derivanti da atti o omissioni precedenti a tale ricevimento.

(k) Se l'Assemblea delle Parti decide, ai sensi del capoverso i del paragrafo b) del presente articolo, che una Parte é considerata receduta da INTELSAT, tale Parte nella sua qualità di Firmatario o i Firmatari da essa designati, a seconda dei casi, non si assumono alcun obbligo o responsabilità dopo tale decisione, fermo restando l'obbligo per la Parte in qualità di Firmataria, o per ciascuno dei Firmatari da essa designati, a seconda dei casi, di versare - a meno che il Consiglio dei

Governatori non decida diversamente in conformità alle disposizioni del paragrafo d dell'articolo 21 dell'Accordo Operativo -la propria quota di contributi in capitale necessari per far fronte sia agli impegni contrattuali espressamente autorizzati prima di tale decisione, sia alle responsabilità derivanti da atti o omissioni precedenti a tale decisione.

(n). Nessuna Parte, o Firmatario dalla stessa designato, é tenuta a recedere da INTELSAT in conseguenza diretta di qualunque modifica dello statuto di tale Parte riguardo all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

CERTIFICO CHE quanto sopra e una copia autentica dell'emendamento dell'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite "INTELSAT" ai fini dell'appplicazione dell'Accordo con firmatari mutipli approvato dalla ventesima Assemblea delle Parti a Copenhagen, Danimarca, 31 Agosto 1995, in lingua francese, inglese e spagnola.

IN FEDE DI CHE IO SOTTOSCRITTO WARREN CRISTOPHER, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho disposto che il sigillo del Dipartimento di Stato sia apposto ed il mio nome autenticato dal- Ufficiale di Certificazione di tale Dipartimento, nella città di Washington, Distretto di Columbia, il 13 Settembre 1995.

<u>Segretario di Stato</u>

<u>Ufficiale di Certificazione</u>
<u>Dipartimento di Stato</u>

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2465):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 27 maggio 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 luglio 1997.

Relazione scritta annunciata il 25 luglio 1997 (atto n. 2465/*A* - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 29 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4075):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla III commissione il 29 ottobre 1997.

Relazione scritta annunciata il 31 ottobre 1997 (atto n. 4075/*A* - relatore on. LEONI).

Esaminato in aula e approvato il 14 gennaio 1998.

98G0037

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1997, n. 505.

Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 99 e 100, recante delega al Governo per l'armonizzazione del trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Considerato che in materia la legge di delega n. 662 del 1996 non ha previsto alcun termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti e che, pertanto, deve applicarsi quanto previsto dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari permanenti non hanno espresso il proprio parere in merito nei termini previsti o indicati e che, pertanto, il Governo ha facoltà ugualmente di esercitare la delega conferita dalla legge n. 662 del 1996, la cui scadenza è prevista per il giorno 31 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ripartizione dei volontari in ferma breve

1. Il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in ragione della professionalità acquisita e dei crescenti oneri di impiego operativo connessi con l'anzianità di servizio, nonché della validità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, del servizio prestato, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e della durata prevista dalle norme in vigore per la ferma di leva obbligatoria, viene così ripartito:

a) volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio. Sono equiparati, ai fini dell'impiego, ai militari in servizio di leva obbligatorio e sono impiegati prevalentemente in attività addestrative e di istruzione;

b) volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non più di ventiquattro mesi di servizio. Partecipano ad attività sia operative che addestrative e di istruzione;

c) volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio. Dovranno essere prioritariamente impiegati, in relazione all'esperienza acquisita ed alla stregua dei volontari in servizio permanente, in attività operative, anche di particolare intensità o che possano comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

Art. 2.
Licenze del personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio

1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare in servizio di leva obbligatorio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza straordinaria senza assegni in attesa di congedo ed in materia di licenze brevi, in occasione dei fine settimana o delle festività infrasettimanali durante i quali si applica quanto previsto al successivo articolo 3.

2. Per il personale di cui al comma 1 la licenza speciale è concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Art. 3.
Permessi speciali

1. Al personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, soddisfatte le esienze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, che non abbia provvedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi, in coincidenza con il fine settimana o con le festività infrasettimanali, permessi speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

2. I permessi di cui al comma 1 sono altresì concessi al personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, qualora tale personale intenda trascorrere il fine settimana o le festività infrasettimanali fuori dalla sede ove è autorizzato a pernottare. Per tale personale gli stessi decorrono dalla fine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

Art. 4.
Licenza ordinaria

1. Il personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. Per il personale con oltre dieci mesi e non oltre ventiquattro mesi di servizio la durata della licenza ordinaria è di ventotto giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per il personale con oltre ventiquattro mesi di servizio è di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista

dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'organismo accettate dall'Autorità nazionale.

3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. A tutto il personale di cui al comma 1 sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

5. In caso di servizio presso enti/reparti ove l'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a ventiquattro ed a ventisei giorni lavorativi.

6. Nell'anno di maturazione del diritto di cui al comma 1 o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.

8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruzione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.

9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.

10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a tre giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.

12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché il trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Licenza straordinaria

1. Per il personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non è da ritenersi compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria dal predetto articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve è soppressa.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'Amministrazione della difesa favorisce l'aspirazione dei volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio che intendono conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. A tal fine, oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, è concesso, soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dai periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi stessi. L'interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.

Art. 6.

Festività

1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.

2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.

Art. 7.

Alloggiamento e pernottamenti

1. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Alloggiamento e pernottamenti)*. — *1.* Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio.

2. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego, nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale ove possono conservare cose di proprietà privata secondo quanto prescritto dall'articolo 49.

3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare:

a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da più di dieci mesi ad alloggiare in località diversa da quella di servizio;

b) i volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi, con la famiglia abitante nella località sede di servizio, a pernottare presso la stessa.

4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.».

Art. 8.

Libera uscita

1. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, è sostituito dai seguenti:

«*1.* I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato.

1-bis. Quanto previsto al comma 1, si applica altresì al rimanente personale volontario in ferma breve o di leva vincolato a ferme speciali che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unità navale.

1-ter. Al personale di cui al comma 1-*bis*, fatte salve improrogabili esigenze di servizio e procedimenti disciplinari in corso, possono, qualora il militare ne faccia richiesta, essere concessi permessi speciali notturni.».

Art. 9.

Modalità di impiego

1. Le modalità di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, nonché dei graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi sono equiparate a quelle previste per il personale in ferma di leva obbligatoria.

2. Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio dei reparti, l'impiego del personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha una durata complessivamente pari a quella dei volontari in servizio permanente.

3. L'attività giornaliera comprende i periodi di lavoro effettivamente svolti escludendo dal computo le attività dedicate all'espletamento di esigenze di carattere personale, ancorché disciplinate dall'orario di servizio.

4. I servizi di guardia dovranno essere disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Le modalità di fruizione di detti turni di riposo sono disciplinate da apposita normativa di Forza armata.

5. Ove necessiti impiegare volontari in ferma breve per durate superiori rispetto alla prevista attività di impiego, le eventuali eccedenze daranno luogo ad adeguati turni di riposo/recupero psicofisico, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

Art. 10.

Trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito ferite/lesioni in servizio e per causa di servizio

1. I volontari di cui all'articolo 1 che subiscano in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni tali da provocare una permanente inidoneità psico-fisica agli incarichi specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, possono, a domanda, purché idonei al servizio militare incondizionato, permanere in servizio fino al termine della ferma contratta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, n. 2), lettera *a)*, della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Il personale indicato al comma 1, a cui è stata accolta la domanda di permanenza in servizio, può partecipare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai concorsi per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente per essere impiegato in incarichi, specializzazioni, categorie e specialità adeguate al profilo psico-fisico posseduto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai militari di truppa in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sempreché ne sussistano le condizioni, anche se nei loro confronti è già stato emesso un provvedimento di proscioglimento d'autorità dalla ferma contratta ai sensi del predetto articolo 9, n. 2), lettera *a)*, della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 11.

Licenza straordinaria di convalescenza

1. I volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio sono collocati in licenza straordinaria di convalescenza.

2. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell'intero periodo di ferma non può superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza è elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non può superare complessivamente i due anni a quinquennio.

3. Il personale di cui al comma 1, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, può fruire, a richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.

4. Ai volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, durante la licenza straordinaria di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio, compete il trattamento economico per intero per i primi sei mesi e ridotto alla metà per i successivi tre mesi.

5. Il tempo trascorso in licenza di convalescenza non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della paga.

6. Al volontario di truppa in ferma breve in licenza straordinaria di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dai pari grado in attività di servizio. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso dal militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 1, commi 99 e 100, è il seguente:

«99. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera *g)*, nonché per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.

100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti».

Nota all'art. 1:

— Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.

Nota all'art. 2, comma 2:

— La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante: «Norme di principio sulla disciplina militare» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1978, n. 203. Il testo dell'art. 6 è il seguente:

«Art. 6. — Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative.

I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.

Ferme le diposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provin-

ciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario».

Nota all'art. 4, commi 3 e 4:

— La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante: «Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1977, n. 355. Il testo dell'art. 1 è il seguente:

«Art. 1. — Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto *a)* del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto *b)* del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1995, n. 222, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 13, comma 1, è il seguente:

«Art. 13 *(Licenze straordinarie)*. — 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Note all'art. 6, comma 2:

— La legge 22 novembre 1988, n. 516, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1988, n. 283, supplemento ordinario.

— La legge 8 marzo 1989, n. 101, recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1989, n. 69, supplemento ordinario.

Nota all'art. 7:

— Il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, recante: «Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1986, n. 214. Il testo degli articoli 48 e 49 è il seguente:

«Art. 48 *(Alloggiamento e pernottamenti)*. — 1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio.

2. I sergenti, i graduati e i militari semplici hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale ove possono conservare cose di proprietà privata secondo quanto prescritto dal successivo art. 49.

3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo, in relazione alla situazione abitativa locale, può autorizzare:

a) gli ufficiali ed i sottufficiali fino al grado di sergente maggiore ed i sergenti coniugati ad alloggiare in località diversa da quella di servizio;

b) i sergenti nonché i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali, con la famiglia abitante nella località sede di servizio, a pernottare presso la stessa.

4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia».

«Art. 49 *(Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luoghi militari)*. — 1. Nei luoghi militari:

a) è consentita la detenzione di abiti civili od altri oggetti di proprietà privata, compatibilmente con le disponibilità individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed equipaggiamento militare;

b) può essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l'uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive;

c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata, ad eccezione delle armi di ordinanza;

d) è sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti.

2. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, vigono le particolari disposizioni emanate in materia».

Nota all'art. 8:

— Il testo del comma 1 dell'art. 45 del D.P.R. n. 545/1986 sopra citato è il seguente:

«Art. 45 *(Libera uscita)*. — 1. I sergenti, i graduati e militari semplici fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato».

Note all'art. 10:

— La legge 10 marzo 1983, n. 212, recante: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1983, n. 138, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 9, è il seguente:

«Art. 9. — Gli arruolati sono prosciolti:

1) a domanda:

a) per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi della ferma volontaria. Per i minorenni è richiesto il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela;

b) per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi;

2) d'autorità:

a) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 7;

b) per protratta insufficienza di profitto negli studi;

c) per inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;

d) per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) d'ufficio;

a) per perdita del grado o retrocessione dalla classe;

b) per condanna penale per delitti non colposi;

c) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'art. 4».

— Il testo dell'art. 37 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, sopracitato, è il seguente:

«Art. 37 *(Militari di truppa in ferma volontaria)*. — 1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto.

2. L'accoglimento della domanda comporta:

a) per tutti i militari in ferma biennale l'automatica proroga di un anno della ferma contratta:

b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove più elevato;

c) l'applicazione delle disposizioni del regolamento d'attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) la facoltà di partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i volontari che:

a) non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;

b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

c) non siano incorsi:

1) in condanne per delitti non colposi;

2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

4. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico»

98G0045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1997.

Conferimento al dott. Claudio Calvaruso dell'incarico di dirigente generale del Ministero della sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 21, comma 2, il quale prevede che, nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere conferiti a persone estranee all'amministrazione incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni;

Considerato che sussiste la vacanza organica nel ruolo dei dirigenti generali del Ministero della sanità necessaria per poter provvedere al conferimento di un incarico di dirigente generale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Per il periodo di cinque anni a decorrere dal 5 novembre 1997, è conferito all'esperto Claudio Calvaruso l'incarico di dirigente generale del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro della sanità si provvederà all'approvazione del contratto di diritto privato relativo all'espletamento da parte dell'esperto Calvaruso delle funzioni inerenti al conferito incarico di dirigente generale.

Nel contratto sarà indicata l'indennità spettante al predetto sig. Calvaruso, già determinata dal Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato art. 21, comma 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato unitamente al *curriculum*, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 4

CURRICULUM

Claudio Calvaruso, nato a Mateur (Tunisia) il 16 settembre 1939, residente in Roma, viale Liegi, 6.

Titoli di studio:

maturità classica;

diploma di servizio sociale - Scuola U.N.S.A.S.S. di Roma;

licenza in sociologia all'Università di Ginevra.

Attività:

Dal 1963 al 1974:

direttore del patronato ACLI di Ginevra e direttore del Centro studi delle ACLI in Svizzera a Ginevra;

attività di assistenza e di tutela degli immigrati italiani, ricerca ed approfondimenti delle condizioni di vita e dei problemi degli italiani in Svizzera ed in Europa, rappresentanza presso gli organismi internazionali dei diritti degli immigrati nei paesi di arrivo;

responsabile della sezione italiana della Caritas di Ginevra;

attività di assistenza per migranti, inserimento sociale ed integrazione delle problematiche dei migranti nelle politiche sociali locali;

esperto in diverse commissioni internazionali sui problemi dei migranti presso il BIT, OCDE, ONU, ICMC, Consiglio d'Europa, CEE.

Dal 1976 al 1985:

direttore di ricerca presso il CENSIS e responsabile del dipartimento dei bisogni e dei comportamenti sociali del CENSIS con competenza nei settori della politica sociale e dell'analisi socio-culturale dello sviluppo sociale;

attività di coordinamento della ricerca nei diversi settori delle politiche sociali e socio-sanitarie con particolare riferimento alle tematiche della condizione giovanile, degli anziani, delle donne, dei minori, dei disabili psichici e mentali, della tossicodipendenza e dell'emigrazione;

attività di coordinamento della ricerca nel settore dello sviluppo sociale, con particolare riferimento ai comportamenti sociali, alla trasformazione delle strutture dei bisogni sociali ed ai rapporti tra società civile ed istituzioni nell'ambito della vita sociale;

partecipazione in qualità di esperto del CENSIS sulle politiche sociali a diverse attività, gruppi di lavoro e commissioni a livello europeo, con particolare riferimento alla CEE (DG.V sociale e DG.V salute), al Consiglio d'Europa (Dipartimento politiche sociali) e all'OCSE (Sopemi emigrazione).

Dal 1980 ad oggi:

consulente sociologo presso l'ospedale dell'Isola Tiberina a Roma dell'ordine Fatebenefratelli;

attività di ricerca all'interno dell'ospedale con particolare attenzione ai bisogni dei pazienti, ed alle condizioni di lavoro, ai livelli di soddisfazione ed alle aspirazioni del personale dipendente dell'ospedale;

attività di formazione del personale sulle tematiche della politica socio-sanitaria nell'ambito della fondazione internazionale;

partecipazione in qualità di esperto dell'ordine Fatebenefratelli e della fondazione internazionale a gruppi di lavoro ed attività convegnistica e seminariale a livello internazionale.

Dal 1985 ad oggi:

presidente della Fondazione Labos (laboratorio per le politiche sociali), ente morale ufficialmente riconosciuto nel 1988 con finalità di ricerca, formazione ed assistenza tecnica alle istituzioni nei settori delle politiche sociali e sanitarie;

responsabile degli orientamenti culturali e politici e dei contenuti scientifici dell'attività di ricerca, formazione ed assistenza tecnica alle istituzioni svolta dalla Fondazione Labos nel campo delle politiche sociali e sanitarie, con particolare riferimento ai problemi del disagio e dell'emarginazione sociale (giovani, anziani, donne, minori, disabili fisici e psichici, migranti, tossicodipendenti, malati di AIDS, senza fissa dimora, nomadi, etc.);

analisi dei bisogni di formazione dei gruppi sociali in difficoltà e degli utenti dei servizi sociali e sanitari;

approfondimenti delle problematiche organizzative e delle condizioni di lavoro all'interno dei servizi sociali e sanitari pubblici e del privato sociale ed analisi dei bisogni formativi degli operatori sociali dei servizi pubblici e del privato sociale;

impostazione e realizzazione di attività di formazione e di assistenza tecnica alle istituzioni rivolta agli operatori sociali, ai volontari, ai dirigenti e coordinatori dei servizi, agli amministratori ed ai responsabili politici nel campo delle politiche sociali e sanitarie;

partecipazione in qualità di presidente del Labos a numerose attività internazionali, soprattutto in seno dell'Unione europea, al Consiglio d'Europa e all'OCDE;

partecipazione in qualità di presidente del Labos a diverse reti europee nel campo delle politiche sociali (Reseau de lutte à la Pauvreté, RED, ECOVAST, APURE, etc.);

realizzazione in qualità di presidente del Labos di programmi trasnazionali di ricerca e formazione della D.G.V. e del Fondo sociale europeo (Horizon, Adapt, Leonardo, Erasmus, etc.).

Dal 1990:

presidente del Comitato italiano di servizio sociale (CISS);

(il CISS è l'agenzia italiana dell'International Council of Social Work, organismo internazionale presente in circa 180 paesi, specializzato nel settore del servizio sociale, con attività di ricerca e di approfondimento scientifico e culturale delle problematiche del servizio sociale finalizzate al confronto delle situazioni e delle esperienze tra i diversi paesi membri dell'ICSW mediante pubblicazioni periodiche ed organizzazioni di convegni e seminari internazionali sui diversi temi delle politiche sociali).

Dal 1995 ad oggi:

presidente del Comitato italiano dell'unione internazionale degli organismi familiari (U.I.O.F.). (Il Comitato italiano raduna i principali organismi di volontariato che rappresentano i diritti ed i bisogni delle famiglie sul territorio italiano. Il Comitato rappresenta in Italia l'U.I.O.F. che ha lo statuto di O.N.G. presso l'Unione europea e rappresenta i diritti delle famiglie sul piano internazionale e presso l'Unione europea);

presidente della Conferenza permanente dei presidenti delle associazioni e federazioni nazionali di volontariato. (La Conferenza riunisce le principali associazioni nazionali di volontariato che sono presenti in almeno 10 regioni d'Italia);

presidente del «Circolo di pensiero Joseph Wresinski» di Roma che aderisce al Movimento internazionale di lotta alla povertà «Atd Quart Monde».

Prestazioni in qualità di esperto e consulente.

Dal 1972 al 1974:

esperto del C.C.I.E. (Comitato consultivo degli italiani all'estero).

Dal 1975 al 1985:

membro del SO.PE.Mi., Sistema permanente di osservazione per i movimenti migratori, presso l'OCSE.

Dal 1978 al 1980:

esperto della Commissione della Presidenza del Consiglio sui problemi della marginalità.

Dal 1983 al 1993:

esperto della Commissione della Presidenza del Consiglio sulla povertà e l'emarginazione sociale in Italia.

Dal 1985 ad oggi:

esperto del Comitato per l'anno europeo per gli anziani;

consulente presso il Consiglio d'Europa;

partecipazione ad una ricerca europea sulla situazione della psichiatria in Europa con incarico di ricerca sul campo in Grecia, Turchia ed Italia e redazione di un rapporto di valutazione (1987) per conto del Dipartimento delle politiche sociali e sanitarie del Consiglio d'Europa;

predisposizione di un rapporto di lavoro e partecipazione in qualità di relatore al Convegno sulla povertà organizzato dal Consiglio d'Europa dal 1° al 4 dicembre del 1991 a Strasburgo;

elaborazione di un rapporto su incarico del Consiglio d'Europa sul tema: «Stato di diritto e Stato sociale di fronte alla grande povertà e la precarietà in Europa» e partecipazione in qualità di relatore di convegno di Charleroi del febbraio 1992;

consulente presso l'OCDE nel 1987 per la redazione di un rapporto sulle politiche migratorie in Europa;

partecipazione come relatore a convegni e conferenze nazionali e internazionali;

membro di comitati scientifici e interministeriali (Cipe, tossicodipendenze, formazione professionale, emigrazione, occupazione, ecc.);

membro dei comitati scientifici e di redazione di riviste specializzate nel settore della politica sociale (studi emigrazione, il bambino incompiuto, tutela, informazione sociale, quaderni di servizio sociale, etc.).

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI

1. Sottoproletariato in Svizzera. 152.000 lavoratori stagionali in Svizzera, Perché? Coines edizioni - Roma - 1971, p. 181.

2. Emigrazione e sindacati. Coines edizioni - Roma 1975 - p. 230.

3. Contributo per una analisi della dimensione culturale nella realtà delle classi sociali. Atti del XX incontro nazionale di studio delle ACLI «Le classi sociali in Italia», Quaderni di azione sociale, n. 10-12, 1973, p. 979-1026.

4. I ceti medi tra involuzione fascista e società nuova (Saggio in preparazione al Convegno nazionale di studio delle ACLI su «Crisi economica, crisi politica: quale via d'uscita per il movimento operaio» - Acli-Oggi, Anno XII, n. 263-264 del 20-21/9/1974.

5. Bisogni collettivi e responsabilità private nell'intervento sociale. Censis - Roma - 1977, p. 100.

6. La società emergente tra utopia e consenso. Edizioni La Cittadella - Assisi - p. 170 - 1977.

7. I lavoratori stranieri in Italia. Censis - Roma 1978, p. 190.

8. Sondaggio sulla povertà in Italia. Censis, Roma 1979, p. 60.

9. Giovani scuola e tossicodipendenza nella provincia di Pistoia. Censis, Ricerca 1980, p. 127.

10. Diffusione della tossicodipendenza: quantità e qualità degli interventi pubblici e privati in Italia. Censis, p. 349.

11. Dal post materialismo alla ricerca di senso: indagine sui valori in Italia. Sei, 1986.

Cultura degli operatori e qualità dei bisogni degli utenti nei servizi per le tossicodipendenze, Roma, dicembre 1986, ed. Ter.

Droga: rapporto sulla formazione degli operatori, Roma, giugno 1987 ed. Ter.

Una prospettiva per l'assistenza sociale, Roma, giugno 1988. ed. Ter.

Quarta età e non autosufficienza, Roma, settembre 1988, ed. Ter.

Giovani e violenza, Roma, ottobre 1988, ed. Ter.

I servizi per la tossicodipendenza in Italia, Roma, giugno 1989, ed. Ter.

La presenza straniera in Italia, Roma, giugno 1990, ed. Ter.

Giovani a rischio nelle aree metropolitane, Roma, maggio 1991, ed. Ter.

Immigrati e politiche sociali.

Iintegrazione delle famiglie degli immigrati.

Rapporto annuale sulle politiche sociali regionali (n. 5).

Autore di numerosi saggi su riviste specializzate nel settore delle politiche sociali e sanitarie, come ad esempio:

studi emigrazione;

tutela;

informazione;

prospettive sociali e sanitarie;

rivista del volontariato;

oggi, domani, anziani;

linea;

industria e sindacato;

difesa sociale;

salute e prevenzione;

rocca.

98A0618

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 2 dicembre 1997.

Ripartizione della quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1996 con il quale è stato conferito all'on.le Livia Turco l'incarico di Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Visto l'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: «Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce e disciplina il «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza»;

Visto il comma 4 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, che autorizza la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998;

Considerata la necessità di provvedere, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge del 28 agosto 1997, n. 285, richiamata, alla ripartizione percentuale delle quote del Fondo citato per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, nella misura dei 30% ad essi riservato, per i comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo;

Acquisiti gli elementi necessari alla elaborazione dei parametri indicati all'art. 1 della legge n. 285/1997 per il riparto delle quote per le regioni, le province autonome ed i comuni sopra menzionati;

Considerata la opportunità di conferire un peso uguale a ciascuno dei parametri indicati alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 285/1997 richiamata;

Considerate le elaborazioni matematiche sui dati ISTAT, Centro nazionale di documentazione ed analisi sui minori, Ministero dell'interno, Ministero della pubblica istruzione e Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto quindi di percentualizzare il Fondo per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni sopra indicati per effetto dell'applicazione dei parametri indicati dall'art. 1 della legge n. 285 citata;

Sentita la Conferenza Stato-regioni;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la tabella *A* relativa alle quote percentuali del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, da destinarsi alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano. È altresì approvata la tabella *B* relativa al riparto percentuale della quota del 30% del Fondo riservata ai comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo.

Art. 2.

Il trasferimento dei finanziamenti ripartiti secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al precedente art. 1 avviene per l'esercizio finanziario 1997 e seguenti.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, qualora entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, della legge citata, il Ministro per la solidarietà sociale dispone la restituzione delle somme trasferite per gli esercizi finanziari di riferimento sul capitolo n. 2967 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva ridestinazione dei fondi, da parte del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 2 dicembre 1997

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro per le pari opportunità
FINOCCHIARO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 33

TABELLA A - Ripartizione del fondo alle Regioni e Province autonome

		Criterio demografico	Criteri sociali						Totale generale	Quote di ripartizione del fondo
			Criterio a	Criterio b	Criterio c	Criterio d	Criterio e	Totale criteri sociali		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)=(1)+(7)	(9)=(8) x 0,7
REGIONI E PROVINCE AUTONOME										
1	Piemonte	2,90%	0,34%	0,60%	0,28%	0,14%	0,75%	2,11%	5,01%	3,51%
2	Valle d'Aosta	0,10%	0,01%	0,12%	0,01%	0,14%	0,02%	0,30%	0,41%	0,28%
3	Lombardia	7,26%	0,86%	0,71%	0,52%	0,14%	1,45%	3,68%	10,94%	7,66%
21	*Bolzano*	*0,50%*	*0,09%*	*0,66%*	*0,01%*	*0,14%*	*0,09%*	*0,99%*	*1,48%*	*1,04%*
22	*Trento*	*0,44%*	*0,05%*	*0,12%*	*0,02%*	*0,14%*	*0,08%*	*0,40%*	*0,84%*	*0,59%*
5	Veneto	3,94%	0,49%	0,77%	0,32%	0,14%	0,76%	2,47%	6,41%	4,49%
6	Friuli-Venezia Giulia	0,96%	0,11%	0,32%	0,08%	0,14%	0,37%	1,02%	1,97%	1,38%
7	Liguria	0,73%	0,09%	0,16%	0,07%	0,14%	0,27%	0,73%	1,45%	1,02%
8	Emilia-Romagna	2,80%	0,27%	0,69%	0,26%	0,14%	0,62%	1,98%	4,79%	3,35%
9	Toscana	2,65%	0,33%	0,18%	0,23%	0,27%	0,69%	1,70%	4,35%	3,05%
10	Umbria	0,73%	0,08%	0,16%	0,03%	0,27%	0,11%	0,66%	1,39%	0,97%
11	Marche	1,33%	0,15%	0,19%	0,10%	0,27%	0,30%	1,01%	2,34%	1,64%
12	Lazio	2,72%	0,54%	0,37%	0,28%	0,27%	0,62%	2,07%	4,80%	3,36%
13	Abruzzo	1,33%	0,19%	0,17%	0,15%	0,96%	0,30%	1,76%	3,10%	2,17%
14	Molise	0,36%	0,08%	0,09%	0,04%	0,96%	0,09%	1,27%	1,64%	1,15%
15	Campania	6,50%	3,11%	1,25%	1,55%	0,96%	1,16%	8,03%	14,52%	10,17%
16	Puglia	4,53%	0,74%	0,76%	1,57%	0,96%	0,60%	4,64%	9,16%	6,41%
17	Basilicata	0,76%	0,12%	0,13%	0,08%	0,96%	0,17%	1,46%	2,21%	1,55%
18	Calabria	2,57%	0,92%	0,42%	1,18%	0,96%	0,50%	3,99%	6,56%	4,60%
19	Sicilia	5,08%	1,14%	2,01%	2,67%	0,96%	0,61%	7,40%	12,48%	8,73%
20	Sardegna	1,80%	0,29%	0,11%	0,55%	0,96%	0,42%	2,34%	4,14%	2,90%
	Totale	50%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	100%	70%

TABELLA B - Ripartizione del fondo ai Comuni riservatari

	Criterio demografico	Criteri sociali						Totale generale	Quote di ripartizione del fondo
		Criterio a	Criterio b	Criterio c	Criterio d	Criterio e	Totale criteri sociali		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)=(1)+(7)	(9)=(8) x 0,3
COMUNI RISERVATARI									
27042 Venezia	1,18%	0,12%	0,67%	0,74%	0,15%	0,12%	1,80%	2,99%	**0,90%**
15146 Milano	5,14%	0,56%	0,97%	0,28%	0,15%	1,87%	3,84%	8,98%	**2,69%**
1272 Torino	4,02%	0,42%	0,57%	0,29%	0,15%	0,93%	2,37%	6,39%	**1,92%**
10025 Genova	2,52%	0,34%	0,65%	0,14%	0,15%	0,83%	2,12%	4,63%	**1,39%**
37006 Bologna	1,23%	0,10%	0,22%	0,05%	0,15%	0,40%	0,93%	2,16%	**0,65%**
48017 Firenze	1,44%	0,14%	0,28%	0,10%	0,30%	0,74%	1,56%	3,00%	**0,90%**
58091 Roma	13,24%	1,82%	1,97%	0,85%	0,30%	2,05%	6,98%	20,22%	**6,07%**
63049 Napoli	7,25%	3,30%	1,51%	2,00%	1,08%	1,17%	9,06%	16,31%	**4,89%**
72006 Bari	2,12%	0,41%	0,28%	0,47%	1,08%	0,27%	2,51%	4,63%	**1,39%**
74001 Brindisi	0,68%	0,11%	0,08%	0,11%	1,08%	0,09%	1,46%	2,14%	**0,64%**
73027 Taranto	1,57%	0,27%	0,02%	0,33%	1,08%	0,57%	2,26%	3,84%	**1,15%**
80063 Reggio Cal	1,19%	0,46%	0,20%	0,34%	1,08%	0,16%	2,23%	3,42%	**1,03%**
87015 Catania	2,22%	0,44%	0,67%	1,47%	1,08%	0,21%	3,87%	6,09%	**1,83%**
82053 Palermo	5,06%	1,35%	1,82%	2,55%	1,08%	0,42%	7,22%	12,29%	**3,69%**
92009 Cagliari	1,12%	0,17%	0,10%	0,27%	1,08%	0,16%	1,79%	2,91%	**0,87%**
Totale	50%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	100%	**30%**

98A0619

DECRETO 2 dicembre 1997.

Modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1996 con il quale è stato conferito all'on.le Livia Turco l'incarico di Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Visto l'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: «Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che istituisce e disciplina il «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza»;

Visto il comma 4 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, che autorizza la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998;

Considerata la necessità di provvedere, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge del 28 agosto 1997, n. 285, richiamata, alla ripartizione percentuale delle quote del Fondo citato per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, nella misura del 30% ad essi riservato, per i comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo;

Acquisiti gli elementi necessari alla elaborazione dei parametri indicati all'art. 1 della legge n. 285/1997 per il riparto delle quote per le regioni, le province autonome ed i comuni sopra menzionati;

Considerata la opportunità di conferire un peso uguale a ciascuno dei parametri indicati alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 285/1997 richiamata;

Considerate le elaborazioni matematiche sui dati ISTAT, Centro nazionale di documentazione ed analisi sui minori, Ministero dell'interno, Ministero della pubblica istruzione e Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto quindi di percentualizzare il Fondo per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni sopra indicati per effetto dell'applicazione dei parametri indicati dall'art. 1 della legge n. 285 citata;

Sentita la Conferenza Stato-regioni;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la tabella *A* relativa alle quote percentuali del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, da destinarsi alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano. È altresì approvata la tabella *B* relativa al riparto percentuale della quota del 30% del Fondo riservata ai comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo.

Art. 2.

Il trasferimento dei finanziamenti ripartiti secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al precedente art. 1 avviene per l'esercizio finanziario 1997 e seguenti.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, qualora entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, della legge citata, il Ministro per la solidarietà sociale dispone la restituzione delle somme trasferite per gli esercizi finanziari di riferimento sul capitolo n. 2967 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva ridestinazione dei fondi, da parte del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 2 dicembre 1997

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro per le pari opportunità
FINOCCHIARO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 33

TABELLA A - Ripartizione del fondo alle Regioni e Province autonome

		Criterio demografico	Criteri sociali						Totale generale	Quote di ripartizione del fondo
			Criterio a	Criterio b	Criterio c	Criterio d	Criterio e	Totale criteri sociali		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)=(1)+(7)	(9)=(8) x 0,7
REGIONI E PROVINCE AUTONOME										
1	Piemonte	2,90%	0,34%	0,60%	0,28%	0,14%	0,75%	2,11%	5,01%	**3,51%**
2	Valle d'Aosta	0,10%	0,01%	0,12%	0,01%	0,14%	0,02%	0,30%	0,41%	**0,28%**
3	Lombardia	7,26%	0,86%	0,71%	0,52%	0,14%	1,45%	3,68%	10,94%	**7,66%**
21	*Bolzano*	*0,50%*	*0,09%*	*0,66%*	*0,01%*	*0,14%*	*0,09%*	*0,99%*	*1,48%*	***1,04%***
22	*Trento*	*0,44%*	*0,05%*	*0,12%*	*0,02%*	*0,14%*	*0,08%*	*0,40%*	*0,84%*	***0,59%***
5	Veneto	3,94%	0,49%	0,77%	0,32%	0,14%	0,76%	2,47%	6,41%	**4,49%**
6	Friuli-Venezia Giulia	0,96%	0,11%	0,32%	0,08%	0,14%	0,37%	1,02%	1,97%	**1,38%**
7	Liguria	0,73%	0,09%	0,16%	0,07%	0,14%	0,27%	0,73%	1,45%	**1,02%**
8	Emilia-Romagna	2,80%	0,27%	0,69%	0,26%	0,14%	0,62%	1,98%	4,79%	**3,35%**
9	Toscana	2,65%	0,33%	0,18%	0,23%	0,27%	0,69%	1,70%	4,35%	**3,05%**
10	Umbria	0,73%	0,08%	0,16%	0,03%	0,27%	0,11%	0,66%	1,39%	**0,97%**
11	Marche	1,33%	0,15%	0,19%	0,10%	0,27%	0,30%	1,01%	2,34%	**1,64%**
12	Lazio	2,72%	0,54%	0,37%	0,28%	0,27%	0,62%	2,07%	4,80%	**3,36%**
13	Abruzzo	1,33%	0,19%	0,17%	0,15%	0,96%	0,30%	1,76%	3,10%	**2,17%**
14	Molise	0,36%	0,08%	0,09%	0,04%	0,96%	0,09%	1,27%	1,64%	**1,15%**
15	Campania	6,50%	3,11%	1,25%	1,55%	0,96%	1,16%	8,03%	14,52%	**10,17%**
16	Puglia	4,53%	0,74%	0,76%	1,57%	0,96%	0,60%	4,64%	9,16%	**6,41%**
17	Basilicata	0,76%	0,12%	0,13%	0,08%	0,96%	0,17%	1,46%	2,21%	**1,55%**
18	Calabria	2,57%	0,92%	0,42%	1,18%	0,96%	0,50%	3,99%	6,56%	**4,60%**
19	Sicilia	5,08%	1,14%	2,01%	2,67%	0,96%	0,61%	7,40%	12,48%	**8,73%**
20	Sardegna	1,80%	0,29%	0,11%	0,55%	0,96%	0,42%	2,34%	4,14%	**2,90%**
	Totale	50%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	100%	**70%**

TABELLA B - Ripartizione del fondo ai Comuni riservatari

	Criterio demografico	Criteri sociali						Totale generale	Quote di ripartizione del fondo
		Criterio a	Criterio b	Criterio c	Criterio d	Criterio e	Totale criteri sociali		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)=(1)+(7)	(9)=(8) x 0,3
COMUNI RISERVATARI									
27042 Venezia	1,18%	0,12%	0,67%	0,74%	0,15%	0,12%	1,80%	2,99%	**0,90%**
15146 Milano	5,14%	0,56%	0,97%	0,28%	0,15%	1,87%	3,84%	8,98%	**2,69%**
1272 Torino	4,02%	0,42%	0,57%	0,29%	0,15%	0,93%	2,37%	6,39%	**1,92%**
10025 Genova	2,52%	0,34%	0,65%	0,14%	0,15%	0,83%	2,12%	4,63%	**1,39%**
37006 Bologna	1,23%	0,10%	0,22%	0,05%	0,15%	0,40%	0,93%	2,16%	**0,65%**
48017 Firenze	1,44%	0,14%	0,28%	0,10%	0,30%	0,74%	1,56%	3,00%	**0,90%**
58091 Roma	13,24%	1,82%	1,97%	0,85%	0,30%	2,05%	6,98%	20,22%	**6,07%**
63049 Napoli	7,25%	3,30%	1,51%	2,00%	1,08%	1,17%	9,06%	16,31%	**4,89%**
72006 Bari	2,12%	0,41%	0,28%	0,47%	1,08%	0,27%	2,51%	4,63%	**1,39%**
74001 Brindisi	0,68%	0,11%	0,08%	0,11%	1,08%	0,09%	1,46%	2,14%	**0,64%**
73027 Taranto	1,57%	0,27%	0,02%	0,33%	1,08%	0,57%	2,26%	3,84%	**1,15%**
80063 Reggio Cal	1,19%	0,46%	0,20%	0,34%	1,08%	0,16%	2,23%	3,42%	**1,03%**
87015 Catania	2,22%	0,44%	0,67%	1,47%	1,08%	0,21%	3,87%	6,09%	**1,83%**
82053 Palermo	5,06%	1,35%	1,82%	2,55%	1,08%	0,42%	7,22%	12,29%	**3,69%**
92009 Cagliari	1,12%	0,17%	0,10%	0,27%	1,08%	0,16%	1,79%	2,91%	**0,87%**
Totale	50%	10%	10%	10%	10%	10%	50%	100%	**30%**

98A0620

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544 primo comma del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dai precitati articoli n. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate, sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «La Betulla» con sede in Torino costituita per rogito notaio Silvio Petitti in data 28 marzo 1963, repertorio n. 12632, registro imprese Torino n. 630/63, tribunale Torino, B.U.S.C. 1017/76829.

2) società cooperativa edilizia «Raproto» con sede in Torino costituita per rogito notaio Tommaso Pignataro in data 12 marzo 1964, repertorio n. 13268, registro imprese Torino n. 356/64, tribunale Torino - B.U.S.C. 1993/85042.

3) società cooperativa edilizia «Feas» con sede in Torino costituita per rogito notaio Giovanni Gramaglia in data 28 novembre 1968, repertorio n. 17590, registro imprese Torino n. 29/69, tribunale Torino, B.U.S.C. 2497/107065.

4) società cooperativa edilizia «Zaffiro» con sede in Torino costituita per rogito notaio Remo Morone in data 14 settembre 1971, repertorio n. 225828, registro imprese Torino n. 1019/71, tribunale Torino, B.U.S.C. 2699/116216.

5) società cooperativa edilizia «Dip. telefonici C.E.D.I.T.E.L.» con sede in Torino costituita per rogito notaio Luigi Mazzullo in data 8 aprile 1972, repertorio n. 1876, registro imprese Torino n. 683/72, tribunale Torino, B.U.S.C. 2753/119525.

6) società cooperativa edilizia «Bel Sit» con sede in Carignano (Torino) costituita per rogito notaio Mario Levati in data 5 marzo 1974, repertorio n. 23319, registro imprese di Torino n. 867/74, tribunale Torino, B.U.S.C. 2938/130565.

7) società cooperativa edilizia «Il Castoro» con sede in Torino costituita per rogito notaio Alberto Zamparelli in data 3 dicembre 1975, repertorio n. 62912, registro imprese Torino n. 3/76, tribunale Torino, B.U.S.C. 3236/142853.

8) società cooperativa edilizia «Eburnia» con sede in Torino costituita per rogito notaio Luisa Quaglino Rinaudo in data 12 maggio 1978, repertorio n. 30541, registro imprese Torino n. 1609/78, tribunale Torino, B.U.S.C. 3628/160088.

9) società cooperativa edilizia «Venere» con sede in Torino costituita per rogito notaio Giorgio Perotti in data 23 novembre 1979, repertorio n. 114241, registro imprese Torino n. 8/80, tribunale Torino, B.U.S.C. 3916/172847.

10) società cooperativa edilizia «Centro Verde» con sede in Torino costituita per rogito notaio Roberto De Leo in data 18 dicembre 1980, repertorio n. 212854, registro imprese Torino n. 838/81, tribunale Torino, B.U.S.C. 4176/181275.

11) società cooperativa edilizia «Consorzio San Marco» con sede in Torino costituita per rogito notaio Gennaro Viscusi in data 13 ottobre 1982, repertorio n. 219155, registro imprese Torino n. 3995/82, tribunale Torino, B.U.S.C. 4559/196594.

12) società cooperativa edilizia «Melissa» con sede in Venaria Reale (Torino) costituita per rogito notaio Agostino Revigliono in data 18 gennaio 1989 repertorio n. 55318, registro imprese Torino n. 1351/89, tribunale Torino, B.U.S.C. 5313/240789.

13) società cooperativa edilizia «Konstrui Casa 1» con sede in Torino costituita per rogito notaio Nicola Palermo in data 21 marzo 1990, repertorio n. 19808, registro imprese Torino n. 2301/90, tribunale Torino, B.U.S.C. 5476/247304.

14) società cooperativa edilizia «Del Balzo» con sede in Torino costituita per rogito notaio Carmelo Ceraolo in data 24 novembre 1992, repertorio n. 79116, registro imprese Torino n. 113/93, tribunale Torino, B.U.S.C. 5873/261662.

Torino, 8 gennaio 1998

Il dirigente del servizio: ROSSI

98A0595

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 gennaio 1998.

Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale e stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996 che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/96 con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società C.M.C. - Centro misure compatibilità S.r.l. in data 31 luglio 1996, dalla società Istituto Giordano S.p.a in data 17 luglio 1997, dalla società Laboratori centrali Olivetti - QSL - S.r.l. in data 1° ottobre 1996, dalla società OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l. in data 4 luglio 1996, dalla società Prima ricerca e sviluppo S.r.l. in data 25 luglio 1996, dalla società Sicur Controll s.n.c. in data 13 gennaio 1997;

Visto il parere favorevole al rilascio del riconoscimento formulato dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 18 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decretano:

1. L'organismo CMC - Centro misure compatibilità S.r.l., con sede legale in via S. Maria, 84 - 36030 Sarcedo (Vicenza), sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchi scientifici, industriali e medicali a radiofrequenza;

ricevitori radiofonici e televisivi;

elettrodomestici utensili e apparecchi analoghi;

apparecchi di illuminazione e similari;

apparecchiature per la tecnologia dell'informazione.

2. L'organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede legale in via G. Rossini, 2 - 47041 Bellaria (Rimini) sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i segnenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature per uso industriale;

apparecchiature e sistemi di misura e controllo per impianti industriali;

apparecchi ricevitori radiofonici e televisivi per uso domestico e associati;

apparecchiature per la tecnologia dell'informazione;

apparecchiature elettromedicali

sistemi di apparecchiature di prova (compresi apparecchi scientifici);

apparecchi elettrodomestici e similari, utensili elettrici ed equipaggiamenti similari;

apparecchiature per uso domestico, commerciale, industriale leggero;

lampade, apparecchi di illuminazione ed accessori.

3. L'organismo Laboratori centrali Olivetti - Q.S.L. S.r.l., con sede legale in via Jervis, 22 - 10051 Ivrea sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto

legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature industriali;

apparecchiature mediche e scientifiche;

apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso domestico;

apparecchi didattici ed elettronici;

apparecchiature di telecomunicazioni;

apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti (ad esclusione della norma EN 55015).

4. L'organismo OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., con sede legale in via Ancona, 21 - 00198 Roma, sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature industriali;

apparecchiature mediche e scientifiche;

apparecchiature per l'elaborazione dell'informazione;

elettrodomestici ed apparecchiature elettriche per uso domestico;

apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

apparecchiature e installazioni elettriche;

apparecchiature e sistemi di misura e controllo per impianti industriali;

apparecchiature elettroniche di potenza;

strumenti di misura e apparecchiature di prova;

prodotti elettrici/elettronici e componenti;

componenti elettrici ed elettronici inseriti in macchine soggette alla direttiva 89/392/CEE e successive modifiche.

5. L'organismo Prima ricerca & sviluppo S.r.l., con sede legale in via Campagna, 58 - 22020 Faloppio - Fraz. Gaggino (Como) sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchi elettrodomestici ed equipaggiamenti elettrici simili;

apparecchi elettrici ed elettronici;

apparecchi di illuminazione e lampade fluorescenti;

apparecchi di illuminazione elettrici ed apparecchi analoghi;

apparecchi industriali scientifici e medicali (ISM);

apparecchi per la tecnologia dell'informazione;

ricevitori radio-televisivi ed apparecchi associati;

apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

6. L'organismo Sicur Control S.n.c., con sede legale in via delle Industrie, 6 - 20061 Carugate (Milano) sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, commerciale ed industriale.

Roma, 20 gennaio 1998

Il dirigente generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi del Ministero delle comunicazioni
RIGHETTI

Il dirigente generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

98A0596

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 dicembre 1997.

Deroga a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione di tuberi-seme di patata originari del Canada.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicamo nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Viste le direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione n. 97/90/CE del 30 gennaio 1997, e la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

Vista la decisione della Commissione, adottata dal comitato fitosanitario permanente nella seduta del 14 novembre 1997, che autorizza l'Italia ed il Portogallo a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus» e del «Potato spindle tuber viroid»;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi-seme di patata delle varietà Atlantic, Donna, Kennebec, Russet Burbank, Sebago e Shepody originari dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana dal 15 gennaio 1998 al 31 marzo 1998.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi-seme di patata, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie canadesi dovranno accertare che:

1) le patate da seme siano state prodotte in appezzamenti situati in zone delle provincie New Brunswich o Prince Edward Island che la «Canadian Food Inspection Agency» abbia ufficialmente dichiarato esenti da «Potato spindle tuber viroid» e da «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus».

Dette aree potranno essere dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:

a) comprendono appezzamenti appartenenti od affittati ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate;

oppure abbiano una superficie di almeno 4 kmq e siano circondate interamente da acqua e terreni diversi da quelli in cui è stata riscontrata la presenza degli organismi in questione nei precedenti tre anni;

b) le patate prodotte in dette zone devono essere la prima diretta generazione di tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II» o «Elite III», prodotte in aziende qualificate a produrre tuberi-seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che siano aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;

c) la superficie utilizzata per la produzione di patate diverse da quelle da seme non deve superare 1/5 di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme;

d) controlli annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non devono mostrare alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti da malattie;

e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per garantire che:

le patate prodotte in altre zone del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;

le patate originarie di tali zone, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento

impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;

la «Canadian Food Inspection Agency» è tenuta a fornire alla Commissione U.E. un elenco completo delle zone dichiarate esenti dalla malattia, accompagnato da una mappa aggiornata annualmente delle province in questione segnalando, con simboli adeguati, la distribuzione geografica delle zone;

i tuberi-seme devono essere ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «di base»;

2) i campioni devono essere prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia; ciascuna partita può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà e classe, prodotti in un'unica azienda e recanti lo stesso numero di riferimento.

Detti campioni devono essere esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del «Potato spindle tuber viroid» e del «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus»; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di «Potato spindle tuber viroid» saranno costituiti da tuberi o foglie prelevati nell'appezzamento ove è stata prodotta la partita; per l'accertamento del «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus» deve essere prelevato da ogni partita pari o inferiore a 25 tonnellate un campione di almeno 200 tuberi; gli esami devono essere effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi:

per quanto riguarda il «Potato spindle tuber viroid»: il metodo «Reverse-Page», o la procedura di ibridazione c-DNA;

per quanto riguarda il «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus» almeno il metodo indicato nel programma per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata come stabilito nella direttiva 93/85/CEE del Consiglio;

3) le Autorità di certificazione canadesi (Canadian Food Inspection Agency) devono porre in essere disposizioni legislative ed amministrative al fine di garantire la supervisione ed il controllo diretto sia del processo di campionamento (prelievo, etichettatura e sigillatura) che del sistema di etichettatura attraverso procedure adeguate di responsabilità, tali che:

per ogni partita compresa in ciascuna spedizione destinata alla Comunità, venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita ai sacchi separatamente dalle etichette di certificazione, e un colore-codice corrispondente allo specifico importatore dello Stato membro;

al momento del carico della nave, due sacchi sigillati di patate di ciascuna partita spedita vengano messi da parte ed immagazzinati sotto la giurisdizione della «Canadian Food Inspection Agency», almeno fino a quando non siano stati completati i risultati delle prove di cui all'art. 5;

le partite vengano mantenute separate durante tutte le operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori italiani di cui all'art 4.

Art. 3.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna spedizione di tuberi-seme di patata deve essere compilato separatamente dalle Autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di «Potato spindle tuber viroid» o di «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus» sia stata evidenziata in occasione degli esami di cui all'art. 2.

Il certificato anzidetto deve riportare nel riquadro «dichiarazione supplementare» che le condizioni di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono stati prodotti i tuberi-seme e i numeri delle partite di tuberi certificati, il numero dei sacchi nonché il nome della zona di cui all'art. 2, punto 1), primo comma e dell'azienda di cui al punto 1), lettera *b)* del medesimo articolo.

Il riquadro «Marchio dei colli» deve recare il numero dei contenitori e il colore che corrisponde in codice a uno specifico importatore nazionale nonché i dettagli dell'etichetta numerata utilizzata per ogni partita compresa in ciascuna spedizione.

I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiranno esattamente al certificato in parola sia per la descrizione che per la quantità di prodotto.

La documentazione riguardante i dati richiesti e la quantità del prodotto deve corrispondere ed integrare il certificato fitosanitario di riferimento.

Art. 4.

L'importazione delle partite di patate da seme dal Canada potrà avvenire soltanto attraverso i punti di entrata portuali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna.

Tutte le importazioni di tuberi-seme sono soggette ad autorizzazione del Ministero per le politiche agricole a seguito di apposita richiesta notificata dall'importatore con sufficiente anticipo, in cui dovranno essere specificati la varietà, la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e gli indirizzi dei depositi ove

saranno immagazzinati i tuberi-seme, nonché i luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, citato nelle premesse.

I servizi fitosanitari regionali, all'atto dell'importazione attraverso i punti di entrata di cui all'art. 4 del presente decreto, devono prelevare ufficialmente, dalle singole partite di tuberi-seme, campioni di almeno n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto.

Le partite devono essere tenute separate sotto controllo ufficiale e durante tutte le operazioni compreso il trasporto almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori.

Inoltre detti servizi sono tenuti a prelevare dei sottocampioni dei tuberi-seme da tenere a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta per ulteriori esami di laboratorio.

Il Ministero per le politiche agricole potrà autorizzare il prelievo di detti campioni in Canada, da parte dei delegati per le malattie delle piante delle regioni ove sono ubicati i punti di entrata portuali di cui all'art. 4, qualora vi siano richieste in tal senso e sempre che le partite di patate in questione vengano condizionate in appositi container per il trasporto.

Art. 6.

I tuberi-seme in questione devono essere piantati esclusivamente in luoghi dei quali è possibile rintracciare nomi e indirizzi.

I servizi fitosanitari regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, potranno ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi-seme di patate in questione.

Art. 7.

Le patate ottenute dai tuberi-seme importati non possono essere certificate come «tuberi-seme di patate» e sono destinate unicamente ad essere consumate.

Dette patate potranno essere commercializzate con imballaggi sui quali deve essere indicata l'origine canadese nonché il numero di registrazione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 già citato.

I servizi fitosanitari regionali potranno autorizzare la circolazione delle patate da consumo ottenute dai tuberi-seme di patate in questione, tenuto conto dei risultati delle ispezioni previste all'articolo precedente.

Art. 8.

Il Ministero per le politiche agricole nell'autorizzare l'importazione dei tuberi-seme, provvederà ad impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 16

98A0621

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 1998.

Revisione della misura del sovracanone annuo su impianti idroelettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministro delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura di sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1983, n. 34096, 26 novembre 1985, n. 34404, 25 novembre 1987, n. 33941, 25 gennaio 1990, n. 30248, 7 agosto 1992, n. 30042, 1° febbraio 1994, n. 31661 e 26 gennaio 1996, n. 55055, con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, L. 1.614 per Kw;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, L. 2.141 per Kw;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, L. 2.532 per Kw;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, L. 2.802 per Kw;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, L. 3.135 per Kw;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, L. 3.535 per Kw;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, L. 3.871 per Kw;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, L. 4.250 per Kw;

Vista la nota 13 novembre 1997, n. 1639, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che nel periodo ottobre 1995-ottobre 1997 la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) è stata di +4,6 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa di sovracanone è da elevare, per il biennio 1998-1999, da L. 4.250 a L. 4.445 per ogni chilowatt di potenza nominale media;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 a L. 4.445 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220.

Roma, 16 gennaio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A0682

DECRETO 22 gennaio 1998.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il Direttore dell'ufficio del registro di Lecco ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 2 gennaio 1998, dovuto alla partecipazione del direttore in qualità di Presidente del comitato di vigilanza e alla partecipazione del restante personale in servizio in veste di coadiuvanti il suddetto comitato e di candidati alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami a novecentoquindici posti di assistente tributario presso il Ministero delle finanze;

Vista la relazione n. 13/98 del 13 gennaio 1998 del servizio ispettivo della Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 2 gennaio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Lecco in data 2 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 gennaio 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A0683

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 novembre 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 18 settembre 1996 relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona paesistica Valle fiumi Marecchia e Uso, centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sita nei comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Torriana».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996 - registro n. 1, foglio 225, con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato, on. Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996 - registro n. 1, foglio n. 364 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona paesistica Valle fiumi Marecchia e Uso, centri di S. Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sita nei comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Torriana»;

Vista la nota n. 32 del 2 gennaio 1997 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici di Ravenna prendeva atto del chiarimento del Presidente della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rimini circa il distacco della frazione di Montebello, inclusa nella perimetrazione indicata nel sopracitato decreto ministeriale del 18 settembre 1996, a decorrere dalla data del 1° giugno 1977, dal territorio del comune di Sogliano al Rubicone e il suo inserimento nel territorio del comune di Torriana;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali con ministeriale n. SG/114/2392 del 24 gennaio 1997 ha invitato la predetta soprintendenza a formulare una proposta formale di rettifica per mero errore materiale del predetto decreto ministeriale del 18 settembre 1996;

Considerato che la citata soprintendenza con nota n. 16302 del 17 ottobre 1997 ha comunicato di avere effettuato le opportune verifiche delle planimetrie aggiornate ricevute dai comuni di Sogliano al Rubicone e di Torriana e di aver rilevato che, a seguito del passaggio della frazione di Montebello dal comune di Sogliano al Rubicone al comune di Torriana, nessuna parte di territorio appartenente al comune di Sogliano al Rubicone risulta in realtà inserita nella perimetrazione indicata nel sopracitato decreto ministeriale del 18 settembre 1996 e quindi sottoposta a tutela *ex lege* n. 1497/1939;

Considerato che, di conseguenza, nella stessa nota n. 16302 del 17 ottobre 1997 il citato ufficio periferico ha formulato la richiesta di eliminare la dicitura «comune di Sogliano al Rubicone» in ogni parte del decreto ministeriale del 18 settembre 1996;

Esaminati gli atti inoltrati dalla predetta soprintendenza e rilevata la necessità e l'opportunità di procedere alla rettifica del provvedimento stesso al fine di sanare l'errore materiale sopraindicato;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale 18 settembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996 - registro n. 1, foglio n. 364 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona paesistica Valle fiumi Marecchia e Uso, centri di San Giovanni in Galilea, Torriana, Montebello e Madonna di Saiano sita nei comuni di Borghi, Sogliano al Rubicone e Torriana» è così rettificato: alla pagina 12 della *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, alla seconda colonna, nella titolazione dello stesso decreto ministeriale sono eliminate le parole «Sogliano al Rubicone», alla pagina 13 della medesima *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, al rigo 7, nonché alla pagina 14 della medesima *Gazzetta Ufficiale*, alla prima colonna, rigo 5, nel dispositivo dello stesso decreto ministeriale sono eliminate le parole «e Sogliano al Rubicone». La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni medesimi.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge

6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 24 novembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1998
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 7

98A0681

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 novembre 1997.

Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

Ritenuto che le ispezioni, effettuate dal personale previsto dal comma 1 dell'art. 20 del citato decreto n. 175 del 1988, come modificato dall'art. 1, comma 3 della citata legge n. 137 del 1997, investono la personale professionalità e responsabilità dei funzionari designati dalle amministrazioni di appartenenza, fermi restando tutti gli altri incarichi cui ognuno di essi è istituzionalmente preposto;

Considerato che per l'espletamento delle ispezioni sono previsti i compensi gravanti sul fondo di cui al comma 3 del medesimo art. 20 al citato decreto n. 175 del 1988, come modificato dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 137 del 1997;

Decreta:

Articolo unico

1. Il direttore generale del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio (SIAR) è autorizzato a disporre in ogni tempo le ispezioni negli stabilimenti o depositi indicati dalla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 19 maggio 1997, n. 137, secondo una programmazione stabilita dalla conferenza stessa. Le ispezioni medesime non sono sostitutive dell'attività istruttoria.

2. Le ispezioni sopralluogo devono essere condotte da commissioni composte da almeno tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137, scelti tra elenchi indicati dalle amministrazioni stesse.

3. A ciascun membro della commissione, incluso il personale dirigente, compete un compenso pari al 70% delle tariffe riportate nella tabella *A* - punto 2 - del decreto del Ministero della sanità dell'8 maggio 1996, n. 86.

4. La liquidazione delle competenze è posto a carico del capitolo 4203 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, istituito con decreto del Ministro del tesoro n. 168332 del 4 agosto 1997. È inoltre autorizzato a carico dello stesso capitolo il prelievo delle anticipazioni per le spese di missioni.

5. I membri della commissione, che sono dotati di apposita lettera di incarico, possono accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine ispezione.

6. La direzione di stabilimento è tenuta a rendere disponibile il personale per la redazione del verbale di sopralluogo, nonché i tecnici per fornire le risposte ai quesiti. Al termine del primo sopralluogo la commissione formula il programma delle attività ispettive e ne dà comunicazione al direttore generale del SIAR ed all'azienda. A conclusione delle attività ispettive la commissione redige un rapporto che viene trasmesso al direttore generale del SIAR quale presidente della conferenza di servizi.

7. Il direttore generale del SIAR, sentita la conferenza di servizi ed esaminati gli esiti dell'ispezione, ne dà, ove del caso, comunicazione alla regione, al prefetto e al sindaco per l'assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza che si rendessero necessari o assume in proprio i provvedimenti più urgenti.

8. Le ispezioni devono essere condotte sugli specifici argomenti indicati nella lettera di incarico.

Roma, 5 novembre 1997

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 214

98A0598

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile e 6 maggio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Vista la delibera del Consiglio della facoltà di agraria, formulata nell'adunanza del 24 settembre 1996, intesa a far propri i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 15 maggio e del 19 luglio 1996, trasmessi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica rispettivamente con note del 1° luglio, prot. n. 1020, e del 23 settembre 1996, prot. n. 1971, relativamente al riordino ed all'adeguamento ai settori scientifico-disciplinari degli orientamenti del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari come segue:

1) adeguamento ai settori scientifico-disciplinari degli orientamenti in «Carne e derivati» ed in «Valutazione degli alimenti»;

2) soppressione degli orientamenti in «Produzione delle conserve vegetali», in «Produzioni e trasformazioni ittiche» ed in «Viticoltura ed enologia»;

3) previsione di una formulazione generica circa la definizione delle articolazioni di singoli orientamenti;

Vista la proposta del senato accademico del 9 dicembre 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1996;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 aprile 1997, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 2 giugno 1997, prot. n. 1328, in merito alla richiesta di riordino degli orientamenti del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nel formulare il suddetto parere favorevole, ha ritenuto opportuno che, per l'orientamento in «Valutazione degli alimenti» fosse integrato il testo relativo alla formazione specifica citando esplicitamente i temi della valutazione sensoriale, della certificazione dei prodotti e dei sistemi produttivi, della gestione dei laboratori e del loro accreditamento;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria, formulata nell'adunanza del 1° settembre 1997, con la quale è stato approvato l'adeguamento a quanto suggerito dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo VII «Facoltà di agraria», punto 6 - Diploma universitario in tecnologie alimentari, dall'ultimo comma dell'art. 146 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni, vengono soppressi gli orientamenti in «produzione delle conserve vegetali», in «produzioni e trasformazioni ittiche» e in «viticoltura ed enologia» e, pertanto, esso assume la seguente nuova formulazione:

«Il diploma universitario si articolerà nei seguenti orientamenti:

a) lattiero-caseario;

b) carne e derivati;

c) valutazione degli alimenti».

Art. 2.

Conseguentemente alla modifica sopra riportata, dall'art. 147 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni, vengono soppressi, nella parte «3. Formazione professionale specifica», gli ordinamenti riguardanti l'orientamento in produzione delle conserve vegetali, l'orientamento in produzioni e trasformazioni ittiche e l'orientamento in viticoltura ed enologia.

Art. 3.

Nella stessa parte II, titolo VII, punto 6, l'art. 147 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito, nella

parte «3. Formazione professionale specifica», limitatamente all'orientamento in carne e derivati e all'orientamento in valutazione degli alimenti, così come segue:

Orientamento in carne e derivati:

Formazione professionale specifica (700 ore).

Lo studente dovrà acquisire nozioni di: *a)* tecnologia delle carni e derivati ai fini di una loro corretta produzione, trasformazione e conservazione; *b)* microbiologia degli alimenti di origine animale per la corretta conduzione dei processi biochimici della fase produttiva e dell'igiene della trasformazione e conservazione delle carni e dei derivati; *c)* approvvigionamento ed industrie degli alimenti di origine animale; *d)* procedure di controllo chimico e microbiologico delle materie prime e dei prodotti di trasformazione e controllo dei processi e degli impianti; *e)* elementi di informatica.

Settori scientifico-disciplinari: C09X; E05A; G02B; G05B; G05C; G07A; G08A; G08B; G09A; G09B; G09C; G09D; K05A; L28X; L29X; L30X; V31B.

Delle 700 ore, 100 sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolarle in aree di formazione generale o in aree attinenti la formazione professionale specifica di orientamento.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale o di un elaborato tecnico, su argomenti pertinenti le aree del settore carni e derivati e del controllo della gestione della qualità e richiederà un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato.

Orientamento in valutazione degli alimenti:

Formazione professionale specifica (700 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di: *a)* chimica e biochimica degli alimenti finalizzata alla conoscenza della composizione e delle trasformazioni indotte dai processi tecnologici; *b)* microbiologia dei processi di produzione, trasformazione e conservazione; controllo delle alterazioni e dei processi fermentativi e analisi dell'igiene microbiologica degli alimenti e dei sistemi di produzione; *c)* metodologie di controllo biologico, chimico e fisico delle caratteristiche degli alimenti; gestione dei sistemi di controllo, valutazione della qualità dei prodotti e dei sistemi produttivi; *d)* valutazione sensoriale; certificazione dei prodotti e dei sistemi produttivi; gestione dei laboratori e del loro accreditamento.

Settori scientifico-disciplinari: C01A; C05X; C09X; C10X; E05A; E06A; E06B; F22A; F23A; G01X; G02B; G02C; G05B; G05C; G06A; G06B; G07A; G07B; G08A; G08B; G09A; G09B; G09C; G09D; I05A; I05B; K05A; V31B.

Delle 700 ore, 100 sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolarle in aree di formazione generale o in aree attinenti la formazione professionale specifica di orientamento.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale su argomenti pertinenti le aree di valutazione degli alimenti, del loro controllo e della gestione della qualità e richiede un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore».

Art. 4.

Nella stessa parte II, titolo VII, punto 6, all'art. 147 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parte «3. Formazione professionale specifica», viene aggiunta la parte:

«4. Formazione professionale specifica (700 ore) per altri orientamenti.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 140 e 141.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale, su argomenti pertinenti le aree delle tecnologie alimentari e richiederà un periodo di frequenza in un'azienda o in istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel campo suddetto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 gennaio 1998

Il rettore: BAUSOLA

98A0622

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 26 settembre 1996, Senato accademico seduta del 25 ottobre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 17 dicembre 1996);

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta:

di istituire il diploma universitario in relazioni industriali, presso il Polo didattico di Trapani.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1.

Istituzione del diploma universitario

Presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo - Polo didattico di Trapani - è istituito il diploma universitario in relazioni industriali.

Relazioni industriali:

La finalità del corso di diploma è quella di fornire conoscenze di metodo, culturali e professionali necessarie alla formazione di operatori in relazioni industriali e gestori delle risorse umane nelle imprese private e pubbliche, nelle associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori; esperti nel campo delle politiche del lavoro nella pubblica amministrazione.

Il corso degli studi ha durata biennale e comprende un periodo di pratica professionale da un minimo di quattro ad un massimo di sei mesi.

L'iscrizione ai corsi è regolata dalle leggi di accesso agli studi.

Il numero degli studenti iscritti, e la loro eventuale selezione, è determinato dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di giurisprudenza in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in relazioni industriali.

Art. 2.

Articolazione del corso degli studi

Il corso degli studi è articolato in un primo anno, inteso fondamentale a fornire una preparazione di base, e in un secondo anno di carattere più specificatamente professionale.

L'attività didattica complessiva ammonta ad almeno seicento ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.

Art. 3.

Pratica professionale

Nel corso del biennio lo studente deve partecipare, per un periodo variante tra i quattro e i sei mesi e in forme e modi da concordare ad attività professionali o di ricerca presso istituzioni pubbliche, agenzie di servizio, imprese, associazioni di categoria o sindacati (anche di altro Paese o comunitarie) attivate mediante apposite convenzioni, e che rispondano ai requisiti e alle condizioni stabilite dalla struttura della didattica di riferimento.

Art. 4.

Anno di formazione di base

Nel corso del primo anno di piano degli studi deve prevedere cinque insegnamenti, per un impegno didattico di almeno duecentottanta ore, che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:

1) *Area economica:*

Economia politica - P01A;

Economia e politica industriale - P01I;

Economia del lavoro - P01B;

Economia aziendale - P02A.

2) *Area giuridica:*

Istituzioni di diritto pubblico - N09X;

Istituzioni di diritto privato - N01X;

Diritto del lavoro - N07X;

Diritto comparato del lavoro - N07X.

3) *Area sociologica e delle relazioni industriali:*

Sociologia - Q05A;

Sociologia del lavoro - Q05C;

Relazioni industriali - Q05C;

Sociologia economica - Q05C.

I cinque insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, tre nelle prime due e due nella terza.

Entro il primo anno lo studente deve inoltre sostenere un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di worl processor, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove si fa riferimento alle strutture didattiche o ai centri di facoltà e d'Ateneo.

Art. 5.

Anno professionale

Per sostenere gli esami del secondo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove ed il colloquio dell'anno precedente.

Il secondo anno comprende otto insegnamenti semestrali (quattro nel primo e quattro nel secondo semestre), per un'attività didattica complessiva di almeno trecentoventi ore. Quattro insegnamenti sono obbligatori e debbono essere scelti in un elenco che comprende, oltre alle discipline non inserite nel piano di studi in base al precedente art. 4, le seguenti materie:

Organizzazione del lavoro - P02D;
Politica economica - P01B;
Psicologia del lavoro - M11C;
Scienza della politica - Q02X;
Sociologia dell'organizzazione - Q05C;
Storia dei movimenti sindacali - Q04X;
Storia economica - P03X.

Lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici organizzati, mediante apposite convenzioni e con la collaborazione e la partecipazione di dirigenti, esperti e professionisti del campo (italiani e stranieri), dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo.

Gli altri quattro insegnamenti vengono scelti di anno in anno dal consiglio di facoltà competente o dal consiglio di diploma (se istituito) tra quelli attivati entro il seguente elenco (ma anche tra le materie di cui sopra non inserite nel piano di studio):

Analisi delle politiche pubbliche (Q02X);
Demografia (S03A);
Diritto della sicurezza sociale (N07X);
Diritto pubblico dell'economia (N05X);
Diritto sindacale (N07X);
Economia del territorio (P01J);
Economia dell'impresa (P01I);
Economia dello sviluppo (P01H);
Governo locale (Q02X);
Metodologia delle scienze sociali (Q05A);
Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);
Organizzazione aziendale (P02D);
Organizzazione dei servizi sociali (Q05C);
Partiti politici e gruppi di pressione (Q02X);
Politica comparata (Q02X);
Politica sociale (Q05A);
Programmazione economica (P01B);
Psicologia sociale (M11B);
Scienza dell'amministrazione (Q02X);
Scienza delle finanze (P01C);
Sistema politico italiano (Q02X);
Sociologia dei gruppi (Q05A);
Sociologia dei movimenti collettivi (Q05E);
Sociologia dell'ambiente (Q05D);
Sociologia della comunicazione (Q05B);
Sociologia delle relazioni etniche (Q05D);
Sociologia dello sviluppo (Q05A);
Sociologia industriale (Q05C);
Sociologia politica (Q05E);
Statistica economica (S02X);
Statistica sociale (S03B);
Storia del lavoro (M04X);
Storia della scienza (M08E);
Teoria dello sviluppo (Q02X);
Teoria e politica del lavoro (Q05C);
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa (Q05B).

Art. 6.

Norma finale

L'esame finale consiste nella presentazione di discussione di un elaborato (o breve tesi di diploma) su un argomento assegnato dal titolare di una delle materie obbligatorie del secondo anno di corso, con specifico riferimento a un issue professionale, integrato da un colloquio a carattere interdisciplinare sul contenuto dei relativi insegnamenti e seminari. Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo studente deve aver frequentato regolarmente tutti i corsi e superato i relativi esami, nonché le prove pratiche e linguistiche. Inoltre, deve presentare la o le dichiarazioni attestanti la sua partecipazione alle attività professionali esterne, con specificazione delle mansioni affidategli e una valutazione positiva delle medesime.

Art. 7.

Raccordo con il corso di laurea in giurisprudenza

Il diplomato in relazioni industriali può essere iscritto al secondo anno del corso di laurea in giurisprudenza, con il riconoscimento degli esami sostenuti negli insegnamenti comuni, a condizione che il programma presentato e la struttura del corso siano ritenuti equivalenti, nonché di altri due esami, anche se non presenti nel piano di studi delle facoltà. Due esami semestrali equivalgono normalmente a un esame annuale, ma il consiglio di facoltà può stabilire, qualora ricorrano determinate condizioni e compatibilità, l'equivalenza tra un esame semestrale e un esame annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 14 novembre 1997

Il rettore: GULLOTTI

98A0599

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 21 gennaio 1998, n. 1/98.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 257. Elementi di valutazione.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale degli affari generali e del personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

All'I.S.T.A.T. - Direzione generale

All'Istituto superiore della sanità - Servizi amministrativi del personale

A tutte le regioni

Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome e per il loro tramite
A tutte le province
A tutti i comuni
A tutte le comunità montane

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

All'A.R.A.N.

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

All'A.N.C.I. - Roma

All'U.P.I. - Roma

All'U.N.C.E.M. - Roma

All'Unioncamere - Roma

Facendo seguito alla circolare di questo Dipartimento n. 4/97 del 15 marzo 1997, prot. n. 12816, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 e ad integrazione di quanto ivi rappresentato, si trasmette, in allegato, il parere del Consiglio di Stato di cui alla adunanza della Sezione prima del 17 settembre 1997 (n. 1429/97).

Il capo ufficio legislativo: PATRONI GRIFFI

ALLEGATO

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza della sezione prima del 17 settembre 1997.

Richiesta di parere per l'applicazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 257

LA SEZIONE

Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica) - Ispettorato - Prot. n. 4226/3INV del 31 luglio 1997;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Premesso in fatto quanto riferito dall'amministrazione;

Considerato:

Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1) della relazione dell'Amministrazione, la sezione osserva che essendo diverse le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina dettata nei commi 248 e 257 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, evidentemente in modo diverso deve essere interpretato il riferimento alla scadenza temporale del 31 marzo ivi prevista.

Nel primo caso trattasi infatti di verificare periodicamente la permanenza dei presupposti necessari per godere del beneficio accordato alla categoria di destinatari ivi indicati, nel secondo caso trattasi invece di accertare *una tantum* la sussistenza dei requisiti che hanno legittimato l'assunzione. Pertanto, in questo secondo caso la verifica, con il conseguente onere della dichiarazione entro l'indicato termine da parte dell'interessato, va fatta una sola volta e non deve essere ripetuta negli anni a venire.

II - Relativamente al secondo quesito di cui alla relazione, va precisato che il contenuto della dichiarazione chiesta al beneficiario della assunzione ha una portata meramente ricognitiva, nel senso che deve prescindere da valutazioni soggettive del dichiarante, il quale deve limitarsi ad indicare in modo circostanziato e sotto la sua personale responsabilità quali fossero le condizioni di fatto e di diritto che hanno reso possibile l'assunzione stessa.

La disposizione legislativa fa riferimento alla «sussistenza» dei requisiti e non, come è detto nella circolare, alla loro «permanenza». Il che significa che possono risultare ininfluenti a questo fine fatti sopravvenuti che hanno modificato in meglio la situazione soggettiva del dipendente.

La norma prevede l'automatica risoluzione del rapporto solo allorché risulta che il beneficiario al momento della assunzione non aveva i requisiti all'uopo richiesti. Ciò significa che ad esempio se una persona all'epoca dell'assunzione era non vedente e ha riacquistato successivamente la vista per effetto di un trapianto, di cui si dia prova certa e documentata, è evidente che dovrà escludersi che per tale persona possa farsi luogo all'automatica risoluzione del rapporto. Le modificazioni dello stato invalidante possono influire solo allorché la legge espressamente condiziona la permanenza del rapporto al persistere di tali situazioni. In tutti gli altri casi ove sia certo che all'epoca la menomazione sussistesse non può farsi luogo alla risoluzione.

Motivi di correttezza inducono tuttavia a ritenere che, ove l'amministrazione riscontri che la menomazione allo stato permane, nel senso che allo stato è certo che sussiste, ciò costituisce presumibile indice della sua esistenza anche al momento della assunzione, così da rendere normalmente superflui ulteriori riscontri.

Ciò che va evidenziato è che la norma pone a carico del dichiarante l'onere di provare la sussistenza all'epoca della menomazione.

L'espressione «dichiarazione» contenuta nella legge va intesa perciò non come una generica quanto astratta indicazione proveniente dall'interessato, dei requisiti richiesti, bensì come una puntuale precisazione da parte sua degli elementi concreti in grado di dare ad essa effettiva consistenza in conformità alle finaliá perseguite dalla legge.

Quanto al requisito da provare esso è soltanto quello relativo allo stato invalidante, come è detto nella circolare.

III - Con riferimento al terzo quesito, motivi di conformità ai principi costituzionali inducono a ritenere che il riferimento alla legge n. 482/1968 abbia una portata meramente esemplificativa, in quanto la *ratio* della disposizione è di pretendere la dichiarazione di cui al comma 257 da parte di tutti coloro che siano stati assunti con disposizioni di favore evitando in tal modo disparità di trattamento tra i veri beneficiari.

IV - Con riferimento al quarto quesito va detto che le formalità da osservare sono correttamente riassunte al punto 4) della relazione dell'amministrazione riferente.

V - Con riferimento a quesiti posti al punto 5) della relazione, la sezione rileva che al primo di essi si è già data risposta con le considerazioni in precedenza svolte.

Per quanto riguarda, invece, l'altro quesito deve tenersi conto del fatto, in precedenza evidenziato, che l'autodichiarazione è esaustiva solo allorché è in grado di assolvere alle finalità perseguite dalla norma, sia cioè in grado di per sè di provare la sussistenza della menomazione all'epoca della assunzione.

La dichiarazione falsa o mendace equivale a mancanza assoluta di dichiarazione, così da giustificare gli accertamenti necessari per la corretta ricostruzione della realtà con tutte le conseguenze di legge.

P. Q. M.

Nelle esposte dichiarazioni è il parere della sezione.

(Seguono le firme)

98A684

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 313ª seduta pubblica per giovedì 5 febbraio 1998, alle ore 12,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreto-legge.

98A0718

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina

Il giorno 14 gennaio 1998 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, firmato a Roma il 3 maggio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 16 giugno 1997, n. 192, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 1997.

In conformità all'art. 22, il trattato è entrato in vigore il giorno 14 gennaio 1998.

98A0625

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoelencati presidi medico chirurgici:

Decreto n. 805/R.P.121/D20 del 9 gennaio 1998

«Aerosol insetto repellente Tabard» - reg. n. 8853
«Aerosol Tabard» - reg. n. 10719
«Combat in» - reg. n. 12395
«Fazzoletto insetto repellente Tabard» - reg. n. 8893
«Freviva germicida aerosol» - reg. n. 7419
«Nuovo tabard 1076 blu» - reg. n. 10483
«Safrolan 20 EC» - reg. n. 13784
«Shelltox spiraline» - reg. n. 7519
«Tabard spirale» - reg. n. 7709
«Tabard stick insettifugo» - reg. n. 7369
«Tarene 25 EC» - reg. n. 6785
«Tarene 25 PB» - reg. n. 6230

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Cyanamid Italia S.p.a., titolare delle registrazioni.

98A0623

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.14865-XV-J (1253) del 28 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato: «Jolly» che il sig. Lorenzo Scafuri per conto della soc. S.N.I. S.r.l. intende produrre presso la fabbrica di fuochi artificiali del sig. Luigi Napolitano sita in Sirignano (AV) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A0626

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.9362-XV-J (1148) del 6 novembre 1997, i manufatti esplosivi denominati:

Riodet I Antigrisù istantaneo;
Riodet I Antigrisù ritardati;
Riodet I Antigrisù microritardati,

già riconosciuti e classificati dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili con decreto ministeriale numero 559/C.22929-XV-J (1148) datato 17 gennaio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997 si devono intendere utilizzabili all'aperto o in galleria anche grisutosa.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9007.XVJ (1232) del 22 agosto 1997 il manufatto esplosivo denominato:

«Proiettile calibro 155 mm ILL IM470A1 (DIS. VM-652.000.000)», con tappo di ogiva n. ONU 0171 1.2G,

nonché i relativi componenti esplosivi denominati:

«Ritardo (DS. VM-652.201.000)», n. ONU 0429 1.2G;
«Miscela del ritardo», n. ONU 0314 1.2G;
«Miscela d'infiammazione», n. ONU 0314 1.2G;
«Canister illuminante (DS. VM-653.300.000)», n. ONU 0419 1.2G;
«Miscela iniziatrice per Canister» n. ONU 0419 1.2G;
«Miscela illuminante per Canister» n. ONU 0419 1.2G,

che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU a fianco di ciascuno indicato.

98A0627

159° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (suppl. ord.), n. 223/1981 (suppl. ord.), n. 289/1981, n. 326/1981 (suppl. ord.), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, n. 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, n. 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997 e n. 290/1997, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10521** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.838/C/94 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «ADLER» MOD. GARAND MODIFICATO

Calibro: .308 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 8

Lunghezza delle canne: MM 595

Lunghezza dell'arma: MM 1090

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata:

Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»

Classe: **C 7**

Nota. Sull'arma oltre al marchio «ADLER» potranno apparire marchi o sigle di arsenali Springfield Armony - H & R. - Winchester e altri Arsenali U.S.A. - Beretta - Breda.

N. **10522** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.526/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS

Denominazione: «DEMAS» MOD. AZUR XA

Calibro: .416 RIGBY

Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: - -

Lunghezza delle canne: MM 630

Lunghezza dell'arma: MM 1060

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA

Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA

Presentatore: VOLPE ROBERTO IMPORTATORE DELL'ARMA

Classe: **C 5**

N. 10523 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 870 EXPRESS RS
Calibro: 12 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AMBROSIO LEONE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. 10524 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914/C/78 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.» MOD. 409 DOPPIETTA 1998
Calibro: .700 H. & H. NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. 10525 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562/C/81 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. GT 45 D
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM 128,5
Lunghezza dell'arma: MM 230
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI S.R.L.»
Classe: **C 1**

N. **10526** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.491/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «HAMMERLI» (SISTEMA MARTINI) MOD. 1898 MATCH
Calibro: MM 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO ESAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 700
Lunghezza dell'arma: MM 1350
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GIAVITTO SILVIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: **C 5**

N. **10527** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: MM 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CONCARI»
Classe: **C 6**

N. **10528** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: MM 6 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CONCARI»
Classe: **C 6**

N. 10529 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: .30-338
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 700
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CONCARI»
Classe: C 6

N. 10530 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ISRAEL MILITARY INDUSTRIES» MOD. JERICHO 941 FBL
Calibro: MM 9 × 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM 89
Lunghezza dell'arma: MM 184
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe: C 1

N. 10531 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ISRAEL MILITARY INDUSTRIES» MOD. JERICHO 941 FBL
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM 89
Lunghezza dell'arma: MM 184
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe: C 1

N. **10532** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARSENALE NORVEGESE DI KONGSBERG» MOD. 1914
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 128
Lunghezza dell'arma: MM 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: NORVEGIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **10533** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE LANCIASIRINGHE
Denominazione: «DAN INJECT» MOD. I.M.
Calibro: MM 11
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 710
Lunghezza dell'arma: MM 1300
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO2
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe: **C 13**

Nota L'arma può essere dotata di canna intercambiabile della stessa lunghezza in cal. 13 utile per il lancio di siringhe di maggiore capacità (5-10 ml).

N. **10534** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO» MOD. P.V.
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO»
Classe: **C 5**

N. 10535 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO» MOD. S.E.H.
Calibro: .458 LOTT
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO»
Classe: C 5

N. 10536 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO» MOD. P.V.C.
Calibro: .20 MAGNUM/6 × 62 FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO»
Classe: C 8

N. 10537 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PERUGINI-VISINI & CO» MOD. P.V.C.
Calibro: .20 MAGNUM/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO»
Classe: C 8

N. **10538** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MOLOT» MOD. VEPR 308
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 520
Lunghezza dell'arma: MM 1010
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA
Stato o Stati da cui è importata: RUSSIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 7**

N. **10539** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MOLOT» MOD. VEPR-38 SUPER
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA
Stato o Stati da cui è importata: RUSSIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 7**

N. **10540** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASAI OERLIKON» MOD. ONE PRO 45
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 95
Lunghezza dell'arma: MM 179
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 1**

N. **10541** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASAI OERLIKON» MOD. ONE PRO 9
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM 76,5
Lunghezza dell'arma: MM 153
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: C 1
Nota — L'arma può essere corredata di caricatore della capacità di n. 17 colpi.

N. **10542** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.256/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CARDI» MOD. GOL-SNIPER
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 700 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: MM 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CARDI GABRIELE TITOLARE DI LICENZA FABBRICAZIONE ARMI DELLA DITTA «ARMERIA CARDI»
Classe: **C 6**

N. **10543** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.256/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CARDI» MOD. GOL-SNIPER
Calibro: MM 6 BENCH REST REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 700 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: MM 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CARDI GABRIELE TITOLARE DI LICENZA FABBRICAZIONE ARMI DELLA DITTA «ARMERIA CARDI»
Classe: **C 6**

N. **10544** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.256/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CARDI» MOD. GOL-SNIPER
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 700 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: MM 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: CARDI GABRIELE TITOLARE DI LICENZA FABBRICAZIONE ARMI DELLA DITTA «ARMERIA CARDI»
Classe: **C 6**

N. **10545** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.256/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CARDI» MOD. GOL-SNIPER
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 700 CON FRENO DI BOCCA INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: MM 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CARDI GABRIELE TITOLARE DI LICENZA FABBRICAZIONE ARMI DELLA DITTA «ARMERIA CARDI»
Classe: **C 6**

N. **10546** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.256/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CARDI» MOD. PRINCIPE
Calibro: .300 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: CARDI GABRIELE TITOLARE DI LICENZA FABBRICAZIONE ARMI DELLA DITTA «ARMERIA CARDI»
Classe: **C 6**

N. **10547** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.256/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CARDI» MOD. PRINCIPE
Calibro: .338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CARDI GABRIELE TITOLARE DI LICENZA FABBRICAZIONE ARMI DELLA DITTA «ARMERIA CARDI»
Classe: **C 6**

N. **10548** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. ALAMO
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 120
Lunghezza dell'arma: MM 252
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **10549** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. ALAMO
Calibro: .45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 139,7
Lunghezza dell'arma: MM 290
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **10550** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. FRONTIER SCOUT
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 152,4
Lunghezza dell'arma: MM 286
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: C 2

N. **10551** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. GOVERNMENT MK IV SERIE 70
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: C 1

N. **10552** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW SERVICE
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 152,4
Lunghezza dell'arma: MM 280
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: C 2

N. **10553** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. PYTHON TEN POINTER
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 203,2
Lunghezza dell'arma: MM 340
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **10554** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 125 ANNIVERSARY S.A.A.
Calibro: .45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 328
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **10555** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 1911
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: **C 1**

N. **10556** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 1911 A1
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: **C 1**

N. **10557** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HIGH STANDARD» MOD. DURA-MATIC
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 165
Lunghezza dell'arma: MM 273
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: **C 1**

N. **10558** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HIGH STANDARD» MOD. B
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 114
Lunghezza dell'arma: MM 203
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: **C 1**

N. 10559 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SUPER BLACK HAWK
Calibro: .44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. 10560 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 32 TERRIER
Calibro: .38 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 50,8
Lunghezza dell'arma: MM 155
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. 10561 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GUIDE LAMP» MOD. LIBERATOR
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 101
Lunghezza dell'arma: MM 140
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: **C 1**

N. **10562** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WHITNEY» MOD. WOLVERINE
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 114
Lunghezza dell'arma: MM 229
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe: C 1

N. **10563** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI
Classe: C 5

N. **10564** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI
Classe: C 5

N. 10565 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN

Calibro: MM 5,6 × 52 R/6,5 × 57 R

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 950

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 5**

N. 10566 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN

Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM/7 × 65 R

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 950

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 5**

N. 10567 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN

Calibro: MM 6,5 × 57 R/7 × 65 R

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 950

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 5**

N. **10568** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN

Calibro: MM 6,5 × 57 R/8 × 57 JRS

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 950

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 5**

N. **10569** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN

Calibro: .222 REMINGTON/8 × 57 JRS

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 950

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 5**

N. **10570** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN

Calibro: MM 5,6 × 52 R/.30-06 SPRINGFIELD

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 950

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 5**

N. **10571** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN

Calibro: .222 REMINGTON/.30-06 SPRINGFIELD

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 950

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 5**

N. **10572** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN

Calibro: .223 REMINGTON/.30-06 SPRINGFIELD

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 950

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 5**

N. **10573** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN

Calibro: .222 REMINGTON/.308 WINCHESTER

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 550

Lunghezza dell'arma: MM 950

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 5**

N. **10574** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARAWANKEN

Calibro: 167 × 65 R

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1000

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 8**

N. **10575** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARAWANKEN

Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1000

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 8**

N. **10576** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARAWANKEN

Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 52 R

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1000

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 8**

N. **10577** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARAWANKEN

Calibro: 20 MAGNUM/6,5 × 57 R

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1000

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 8**

N. **10578** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARAWANKEN

Calibro: .20 MAGNUM/9,3 × 74 R

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1000

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 8**

N. **10579** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARAWANKEN

Calibro: 20 MAGNUM/.30-06 SPRINGFIELD

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1000

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 8**

N. **10580** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARAWANKEN

Calibro: 20 MAGNUM/.30 R BLASER

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1000

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 8**

N. **10581** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARAWANKEN

Calibro: 20 MAGNUM/.222 REMINGTON

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1000

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 8**

N. **10582** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARAWANKEN

Calibro: 20 MAGNUM/.223 REMINGTON

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1000

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 8**

N. **10583** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO

Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARAWANKEN

Calibro: 20 MAGNUM/.308 WINCHESTER

Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 600

Lunghezza dell'arma: MM 1000

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA

Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA

Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI

Classe: **C 8**

N. **10584** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. ROLLING BLOCK HUNTING CARBINE

Calibro: MM 5,6 × 57 R

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 610

Lunghezza dell'arma: MM 1020

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **10585** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. ROLLING BLOCK HUNTING CARBINE

Calibro: .22-250 REMINGTON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 610

Lunghezza dell'arma: MM 1020

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. 10586 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. ROLLING BLOCK HUNTING CARBINE
Calibro: .222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI S.N.C.»
Classe: C 5

N. 10587 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. ROLLING BLOCK HUNTING CARBINE
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI S.N.C.»
Classe: C 5

N. 10588 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. ROLLING BLOCK N. 1 LIGHT BABY CARBINE
Calibro: .44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 933
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI S.N.C.»
Classe: C 5

N. **10589** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. ROLLING BLOCK N. 1 LIGHT BABY CARBINE
Calibro: .45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 933
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10590** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. ROLLING BLOCK N. 1 LIGHT BABY CARBINE
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 933
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10591** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. ROLLING BLOCK N. 5 SPORTING RIFLE
Calibro: .30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 711
Lunghezza dell'arma: MM 1136
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10592** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. ROLLING BLOCK N. 5 SPORTING RIFLE

Calibro: .30-40 KRAG

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 711

Lunghezza dell'arma: MM 1136

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **10593** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. ROLLING BLOCK N. 5 SPORTING RIFLE

Calibro: .38-55 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 711

Lunghezza dell'arma: MM 1136

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **10594** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET

Calibro: .40-65 WINCHESTER

Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 762

Lunghezza dell'arma: MM 1190

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata:

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **10595** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET
Calibro: .40-65 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 812
Lunghezza dell'arma: MM 1240
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10596** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET
Calibro: .40-65 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 864
Lunghezza dell'arma: MM 1292
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10597** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET
Calibro: .45-70
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 762
Lunghezza dell'arma: MM 1190
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10598** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET

Calibro: .45-70

Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --

Lunghezza delle canne: MM 812

Lunghezza dell'arma: MM 1240

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata:

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **10599** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET

Calibro: .45-70

Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 864

Lunghezza dell'arma: MM 1292

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: --

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **10600** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET

Calibro: .45-90

Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -

Lunghezza delle canne: MM 762

Lunghezza dell'arma: MM 1190

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata:

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. 10601 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET

Calibro: .45-90

Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 812

Lunghezza dell'arma: MM 1240

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»

Classe: C 5

N. 10602 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET

Calibro: .45-90

Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 864

Lunghezza dell'arma: MM 1292

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata:

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»

Classe: C 5

N. 10603 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET

Calibro: .45-120

Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 812

Lunghezza dell'arma: MM 1240

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»

Classe: C 5

N. **10604** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET

Calibro: .45-120

Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 864

Lunghezza dell'arma: MM 1292

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata:

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **10605** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE

Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS TARGET

Calibro: .45-120

Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE E TONDO CONICO)

Numero dei colpi contenuti nel caricatore:

Lunghezza delle canne: MM 762

Lunghezza dell'arma: MM 1190

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata:

Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»

Classe: **C 5**

N. **10606** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «ADLER» MOD. ADLER SPORT 3 (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)

Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9

Lunghezza delle canne: MM 160 CON COMPENSATORE INAMOVIBILE

Lunghezza dell'arma: MM 254

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA

Stato o Stati da cui è importata:

Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»

Classe: **C 1**

Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. Sull'arma potranno apparire oltre al marchio «ADLER» i seguenti marchi: «COLT», «REMINGTON», «NORINCO» «SPRINGFIELD ARMONY», «FEDERAL ORDNANCE», «THOMPSON». L'arma può essere corredata di conversioni (canne compensate e caricatori) idonee ad impiegare cartucce in cal. .45 HP (caricatore da n. 8 colpi); cal. .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 8 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 9 colpi); .45 ACP (caricatore da n. 8 colpi).

N. 10607 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. ADLER SPORT 2 (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 160 CON COMPENSATORE INAMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: MM 254
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: C 1
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. Sull'arma potranno apparire oltre al marchio «ADLER» i seguenti marchi: «COLT», «REMINGTON», «NORINCO» «SPRINGFIELD ARMONY», «FEDERAL ORDNANCE», «THOMPSON». L'arma può essere corredata di conversioni (canne compensate e caricatori) idonee ad impiegare cartucce in cal. .45 HP (caricatore da n. 8 colpi); cal. .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 8 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 9 colpi); MM 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 9 colpi).

N. 10608 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MATEBA» MOD. AUTOREVOLVER SPORT 6 (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 153
Lunghezza dell'arma: MM 276
Funzionamento: A ROTAZIONE SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: EMILIO GHISONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MATEBA S.R.L.»
Classe: C 1
Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10609 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MATEBA» MOD. AUTOREVOLVER SPORT 5 (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 250
Funzionamento: A ROTAZIONE SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: EMILIO GHISONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MATEBA S.R.L.»
Classe: C 1
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10610 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. GOLD CUP TROPY (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI TITOLARE DELLA DITTA «DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe: C 1

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. L'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. .45 HP.

N. 10611 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C/80 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COMBAT TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI TITOLARE DELLA DITTA «DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe: C 1

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10612 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. P22 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 125
Lunghezza dell'arma: MM 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe: C 1

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. L'arma può essere corredata di conversioni in cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna e caricatore da 16 colpi) e in cal. 40 Smith & Wesson (canna e caricatore da 12 colpi).

N. **10613** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. LG 10 (DIOTTRIA REGOLABILE E MIRINO IN TUNNEL)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 420
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe: C 11
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10614** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. LG 1 P (DIOTTRIA REGOLABILE E MIRINO IN TUNNEL)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 420
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe: C 11
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10615** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. SBS 96 (DIOTTRIA REGOLABILE E SCORREVOLE MIRINO IN TUNNEL REGOLABILE)
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe: C 6
Nota.— L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10616** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.508/C/94 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «INFINITY BY STRAYER-VOIGT» MOD. COMPETITION (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 × 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: FRACASSI GIUSEPPINA TITOLARE DELLA DITTA «ARMERIA FRACASSI S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10617** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.508/C/94 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «INFINITY BY STRAYER-VOIGT» MOD. COMPETITION (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: FRACASSI GIUSEPPINA TITOLARE DELLA DITTA «ARMERIA FRACASSI S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota. - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10618** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.508/C/94 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «INFINITY BY STRAYER-VOIGT» MOD. COMPETITION (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: FRACASSI GIUSEPPINA TITOLARE DELLA DITTA «ARMERIA FRACASSI S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota. - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10619 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.508/C/94 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «INFINITY BY STRAYER-VOIGT» MOD. COMPETITION (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: FRACASSI GIUSEPPINA TITOLARE DELLA DITTA «ARMERIA FRACASSI S.N.C.»
Classe: C 1
Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 10620 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.379/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «JOHN DICKSON» MOD. 1903
Calibro: MM 6,5 × 54 MANNLICHER SCHONAUER
Numero delle canne: UNA .
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 570
Lunghezza dell'arma: MM 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: MENNUCCI FABRIZIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: C 6

N. 10621 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326/C/94 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARE» MOD. CHAMOIS
Calibro: .250-3000 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FARÈ FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe: C 6

N. **10622** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «IMBEL» MOD. MD 3 SA SHORT
Calibro: MM 7,62 × 51 (.308 WINCHESTER)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 437 CON COMPENSATORE MM 473
Lunghezza dell'arma: MM 996 CON COMPENSATORE MM 1032
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: BRASILE
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 7**
Nota. Il compensatore deve arere diametro non superiore a mm 20.

N. **10623** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350/C/89 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10624** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9350/C/89 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.A.I.R. TECNI-MEC» MOD. SAFARI
Calibro: .30 R BLASER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: RIZZINI ISIDORO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.A.I.R. TECNI-MEC S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10625** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 (CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE)
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10626** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: MM 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 (CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE)
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10627** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 560 (CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE)
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10628** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: MM 9,3 × 64 BRENNEKE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 (CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE)
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10629** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 610 (CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE)
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10630** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: .277 GS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 (CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE)
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10631** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: .338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 (CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE)
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10632** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: .375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 (CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE)
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10633** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: .416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 (CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE)
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

N. **10634** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.455/C/97 in data 28 novembre 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.G.» MOD. GS 97
Calibro: .458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: MM 660 (CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE)
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: GIANI VITTORIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.G.»
Classe: **C 6**

NOTE

Al n. 10441 del catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «ADLER» mod. 40 cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 120) - Ha le stesse qualità balistiche lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «NIMBUS» mod. 40 cal. mm 9× 21 I.M.I. (canna mm 120) - Sull'arma unitamente al marchio di fabbrica «NIMBUS» potrebbero apparire marchi o sigle: LAHTI, HUSQUARNA, VKT; SWEDEN.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Al n. 7229 del catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «ADLER» mod. P 08 cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 101) - Ha le stesse qualità balistiche lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «NIMBUS» mod. P 08 cal. mm 9× 21 I.M.I. (canna mm 100) - Sull'arma unitamente al marchio di fabbrica «NIMBUS» potrebbero apparire marchi o sigle: DWM, MAUSER, ERFURT, STOEGER, SIMSON, S/42, 42, BYF, KRIEGHOFF, GERMANY.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Al n. 2736 del catalogo è iscritto il fucile a ripetizione semplice (ordinaria) «MAUSER» mod. 1898 cal. mm 8 × 57 (canna mm 740) è inserita la seguente nota: Sull'arma - Sull'arma potrebbero apparire anche le seguenti sigle di ditte produttrici:

- Arsenali militari tedeschi di Danzing Erfurt, Spandau, Amberg Germania;
- Arsenale militare di Radom Polonia;
- Ditte private tedesche: Deutche Waffenfabrik und Munitionen DWM (Berlino);
- CG Haenel w. Fahrradfabrik - Suhl;
- V.C. Schilling - Suhl;
- Simson & Co - Suhl;
- Waffenwerke Kornbusch - Suhl.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Al n. 10082 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «RUGER» mod. P95 DC cal. mm 9× 21 (canna mm 99) è inserita la seguente nota: L'arma può essere dotata anche di caricatore con capacità 15 colpi.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Ai n. 6727 - 6728 e 8959 del Catalogo è inserita la seguente nota: Sull'arma potrà apparire anche la sigla «STG 58».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Al n. 6728 del Catalogo dove è iscritto il fucile semiautomatico «F.N.» mod. FAL B (mire regolabili) ca. .308 Winchester (7,62 × 51) (canna mm 530) è inserita la seguente nota: Sulle armi prodotte dalla ditta «B.S.A.» può apparire la sigla L.I.A.I.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Ai n. 10298 - 10299 - 10300 - 10301 e 10302 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. WITNESS.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Al n. 6496 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica lanciarazzi «BBM» mod. Bruni Automatica cal. mm 9 da salve (canna mm 128) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. AUTOMATIC BRUNI 96.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Al n. 1863 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione lanciarazzi «GUN TOYS» mod. GT 314 cal. mm 6 da salve (canna mm 50) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. 314.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Al n. 1864 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione lanciarazzi «GUN TOYS» mod. GT 355 Vanguard cal. mm 6 da salve (canna mm 30) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. Vanguard.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Al n. 1866 del Catalogo dove è iscritta la pistola a rotazione lanciarazzi «GUN TOYS» mod. GT 343 cal. mm 6 da salve (canna mm 40) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. 343.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Ai nn. 1515, 1516. 1517, 4052, 5475, 8271, 8303, 8302, 8270, 5539, 5540 e 5541 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. 44 Smith & Wesson Russian.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

Ai nn. 4638, 4639, 5572, 6923, 6924, 6925, 6926, 7177, 7178, 9338, 9339, 9340, 9415 e 9417 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma puo essere corredata di conversione (canna, carrello e caricatore da 10 colpi) idonea ad impiegare la cartuccia cal. .22 L.R.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 ottobre 1997.

RETTIFICHE

Al n. 1863 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza della canna: MM 50, leggasi: Lunghezza della canna: MM 70.

Al n. 1864 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza della canna: MM 30, leggasi: Lunghezza della canna: MM 40.

Al n. 1866 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza della canna: MM 40, leggasi: Lunghezza della canna: MM 55.

Al n. 2338 del Catalogo dove è scritto: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. mm 9 × 21 I.M.I., leggasi: L'arma può essere corredata di conversione (canna, caricatore e molla di recupero) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 9 × 21 I.M.I.

Ai nn. 10488 - 10489 - 10490 - 10491 - 10492 - 10493 - 10494 - 10495 - 10496 - 10497 - 10498 - 10499 - 10500 - 10501 - 10502 - 10503 - 10504 - 10505 - 10506 - 10508 e 10509 dove è scritto: Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.», leggasi: Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE SUPPLENTE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.».

Ai nn. 10498 - 10500 - 10502 - 10504 - 10506 dove è scritto: Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SIGLE SHOT CARBINE, leggasi: Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1885 SINGLE SHOT CARBINE.

Al n. 10444 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: GENOSSENSHAFT DER BUCHSENMACHERMAISTER FERLACH», leggasi: Denominazione: GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMAISTER FERLACH».

ERRATA - CORRIGE

Al n. 10426 del Catalogo dove è scritto: Calibro: MM 8 × 75 RS/6 (segno mot) 50 R SCHEIRING, leggasi: Calibro: MM 8 × 75 RS/6 × 50 R SCHEIRING.

Al n. 10445 del catalogo dove è scritto: Presentatore: LEITR HUBERT, leggasi: Presentatore: LEITER HUBERT.

Nella nota inserita nel 158° Aggiornamento al catalogo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1997, relativa al n. 7447 del Catalogo dove è scritto: l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cannuccia cal. .45 ACP, leggasi: l'arma puo essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia cal. .45 ACP.

98A0383

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23889 del 12 dicembre 1997, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 luglio 1997 al 7 luglio 1998, della ditta Teknecomp Industrie Riunite S.p.a. Div. Aros ora Aros S.r.l., con sede in Ivrea (Torino) e unità di Cormano (Milano).

Parere comitato tecnico del 9 dicembre 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 aprile 1997 con effetto dall'8 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Teknecomp Industrie Riunite S.p.a. Div. Aros ora Aros S.r.l. con sede in Ivrea (Torino) e unità di Cormano (Milano), per il periodo dall'8 luglio 1997 al 7 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1997 con decorrenza 8 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23890 del 12 dicembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1997 con effetto dal 13 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crinos Industria Farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unità di Rete di vendita nelle varie province, Villa Guardia (Como), per il periodo dal 13 settembre 1997 al 12 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 13 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23891 del 12 dicembre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Alpignano (Torino).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. AE Goetze, con sede in Alpignano (Torino) e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1997 con decorrenza 7 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23892 del 12 dicembre 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 27 novembre 1997 con effetto dal 20 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - Gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1997 al 19 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 20 luglio 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 27 novembre 1997 con effetto dal 20 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. F.E.M.E. - Gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1997 al 19 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 20 luglio 1997;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 27 novembre 1997 con effetto dal 20 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carlo Gavazzi Feme - Gruppo Feme - Carlo Gavazzi, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 luglio 1997 al 19 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 20 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23893 del 12 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla Alluminio, con sede in Barletta (Bari) e unità di di Barletta per un massimo di 49 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23894 del 12 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unità di Bari, Foggia, Matera, Potenza e Taranto, per un massimo di 273 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1997, n. 22945.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 2 novembre 1996 al 1° maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23895 del 12 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli, con sede in Mantova e unità di Mantova, per un massimo di 150 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 ottobre 1997 al 10 aprile 1998.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dall'11 aprile 1998 al 10 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23896 del 12 dicembre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con decreto ministeriale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 9 giugno 1997 all'8 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23910 del 17 dicembre 1997:

1) ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond Gruppo Iritecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 agosto 1998.

L'istanza della società è stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, in data 1° dicembre 1997, come da protocollo della stessa.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, concessa come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La fruizione del trattamento di cui sopra è subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti;

2) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per un massimo di 26 dipendenti, per il periodo dal 7 febbraio 1998 al 6 ottobre 1998.

L'istanza della società è stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, con raccomandata a/r in data 1° dicembre 1997.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria come sopra concessa, è ridotta del dieci per cento.

La fruizione del trattamento di cui sopra è subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

3) ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 127 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 30 aprile 1998.

L'istanza della società è stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, con raccomandata a/r in data 1° dicembre 1997.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria come sopra concessa, è ridotta del dieci per cento.

La fruizione del trattamento di cui sopra è subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

4) ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia Meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 67 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 31 luglio 1998.

L'istanza della società è stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, con raccomandata a/r in data 2 dicembre 1997.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria come sopra concessa, è ridotta del dieci per cento.

La fruizione del trattamento di cui al predetto art. 1 è subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

5) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.I. in liquidazione ora Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 novembre 1998.

L'istanza della società è stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, in data 1° dicembre 1997, come da protocollo della stessa.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La fruizione del trattamento di cui sopra è subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti;

6) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e unità di Crotone (Catanzaro), per un massimo di 46 dipendenti, per il periodo dal 29 ottobre 1997 al 28 giugno 1998.

L'istanza della società è stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, con raccomandata a/r in data 29 novembre 1997.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La fruizione del trattamento di cui sopra è subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

7) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 33 dipendenti, per il periodo dal 13 settembre 1997 al 12 maggio 1998.

L'istanza della società è stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, in data 28 novembre 1997, come da protocollo della stessa.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La fruizione del trattamento di cui sopra è subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti;

8) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano e unità di Siracusa, per un massimo di 88 dipendenti, per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 ottobre 1998.

L'istanza della società è stata inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XI, in data 26 novembre 1997, come da protocollo della stessa.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La fruizione del trattamento di cui sopra è subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 23916 del 19 dicembre 1997, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998, della ditta S.p.a. Selezione dal Reader's Digest, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selezione dal Reader's Digest, con sede in Milano, e unità di Milano, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

Con decreto ministeriale n. 23925 del 19 dicembre 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 agosto 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 6 agosto 1997 con effetto dal 1° novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° maggio 1997 al 31 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 1° maggio 1997;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Gipa confezioni, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1997 con effetto dal 27 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Gipa confezioni, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1997 con decorrenza 27 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997 con effetto dal 10 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alfa costruzioni, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 10 settembre 1997 all'8 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 10 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23926 del 19 dicembre 1997:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 2 agosto 1996 al 1° febbraio 1997, della ditta S.p.a. Impresa Pietro Cidonio, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 2 agosto 1996 al 1° febbraio 1997.

Parere comitato tecnico del 10 luglio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 novembre 1996 con effetto dal 2 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Pietro Cidonio, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 2 agosto 1996 al 1° febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 2 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23927 del 19 dicembre 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni, frazione Nera Montoro (Terni) e unità di Narni, frazione Nera Montoro (Terni), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Parere comitato tecnico del 5 novembre 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni, frazione Nera Montoro (Terni) e unità di Narni, frazione Nera Montoro (Terni), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 1° aprile 1996;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 29 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine casertane ora Firema trasporti, con sede in Napoli e unità di Caserta, per il periodo dal 29 giugno 1997 al 28 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1997 con decorrenza 29 giugno 1997.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23928 del 19 dicembre 1997, è accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° agosto 1997 al 31 luglio 1999, della ditta S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo-La Discussione-Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo-La Discussione-Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23929 del 19 dicembre 1997, in favore di n. 19 dipendenti dalla S.c. a r.l. Aster Nova con sede in Salerno ed unità in Fisciano (Salerno) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1997 all'11 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 maggio 1997 all'11 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 giugno 1997 n. 22941 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con decreto ministeriale n. 23934 del 23 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Co.Ge.Mi - Compagnia generale montaggi industriali, con sede in Milano, unità di Brindisi, per un massimo di 120 dipendenti; unità di Genova, per un massimo di 9 dipendenti; unità di Milano, per un massimo di 36 dipendenti; unità di Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 49 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1997 al 30 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 31 gennaio 1998 al 30 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23935 del 23 dicembre 1997, in favore di un lavoratore in C.F.L.dipendente dalla S.r.l. Sicar, con sede in Imola (Bologna), unità di Imola (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 giugno 1997 al 3 dicembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 dicembre 1997 al 3 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23936 del 23 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Aquilano, con sede in L'Aquila, e unità di L'Aquila, per un massimo di 100 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 settembre 1997 al 23 marzo 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 marzo 1998 al 23 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23937 del 23 dicembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano), unità di Bergamo, per un massimo di 14 dipendenti; unità di Milano, per un massimo di 318 dipendenti; unità di Vimodrone (Milano), per un massimo di 149 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 1997 al 29 marzo 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23938 del 23 dicembre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 17 giugno 1997 al 16 giugno 1998, della ditta S.p.a. Olmo Fans, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olmo Fans, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 giugno 1997 al 16 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1997 con decorrenza 17 giugno 1997.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23939 del 23 dicembre 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Calderoni F.lli, con sede in Casale Corte Cerro (Vibo Valentia) e unità di Casale Corte Cerro (Vibo Valentia).

Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calderoni F.lli, con sede in Casale Corte Cerro (Vibio Valentia) e unità di Cadale Corte Cerbo (Vibio Valentia), per il periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 13 gennaio 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 13 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calderoni F.lli, con sede in Casale Corte Cerro (Vibo Valentia) e unità di Casale Corte Cerro (Vibo Valentia), per il periodo dal 13 luglio 1997 al 12 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1997 con decorrenza 13 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23940 del 23 dicembre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 10 marzo 1997 al 9 marzo 1998, della ditta S.p.a. Recoaro, con sede in Valdisotto (Sondrio) e unità di Recoaro Terme (Vicenza).

Parere comitato tecnico del 4 novembre 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recoaro, con sede in Valdisotto (Sondrio) e unità di Recoaro Terme (Vicenza), per il periodo dal 10 marzo 1997 al 9 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1997 con decorrenza 10 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23941 del 23 dicembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 marzo 1998, della ditta S.p.a. Elcit - Elettronica civile, con sede in Torino e unità di S. Antonino (Torino).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1997 con effetto dal 31 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elcit - Elettronica civile, con sede in Torino e unità di S. Antonino (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 1° ottobre 1997.

L'Istituto nazionale delal previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23942 del 23 dicembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordianrio di integrazione salariale, già disporta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997 con effetto dal 24 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Paracchi G. & C., con sede in Torino, e unità di Torino, per il periodo dal 24 settembre 1997 al 23 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1997 con decorrenza 24 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A0498

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 febbraio 1998

Dollaro USA	1807,36
ECU	1946,530
Marco tedesco	986,55
Franco francese	294,42
Lira sterlina	2948,17
Fiorino olandese	875,32
Franco belga	47,811
Peseta spagnola	11,634
Corona danese	258,92
Lira irlandese	2474,46
Dracma greca	6,229
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1247,06
Yen giapponese	14,273
Franco svizzero	1219,54
Scellino austriaco	140,21
Corona norvegese	238,41
Corona svedese	222,77
Marco finlandese	325,97
Dollaro australiano	1241,11

98A0719

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Global Sim S.p.a., in Milano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 7 gennaio 1998 tenuta dal comitato di sorveglianza della Global Sim S.p.a., con sede in Milano - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 - il prof. avv. Paolo Gualtieri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 32 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

98A0628

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo Montalto, Rose e San Benedetto U. - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Montalto Uffugo.

Si comunica che in data 13 dicembre 1997 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo Montalto, Rose e San Benedetto U. - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 26 febbraio 1997, a seguito della liquidazione volontaria della stessa e della cessione delle attività e passività alla banca di Credito cooperativo di Luzzi - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Luzzi (Cosenza).

98A0629

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Rettifica all'elenco dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, a seguito di gara esperita secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997.

Si comunicano, a rettifica di quelli pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1998, gli elenchi dei soggetti che, in ottemperanza alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, hanno stipulato con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le convenzioni per:

l'istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area;

l'assistenza tecnico-amministrativa ai patti territoriali.

Società convenzionate con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area:

Iccrea S.p.a. - Istituto centrale delle banche di credito cooperativo, via Torino, 146 - 00184 Roma;

Carisbo - Cassa di risparmio in Bologna S.p.a., via L.C. Farini, 22 - 40124 Bologna;

Banco di Sardegna S.p.a., viale Bonaria, 33 - 09125 Cagliari;

Europrogetti e Finanza S.p.a., via Piemonte, 53 - 00187 Roma;

Banco di Napoli S.p.a., via Toledo, 177 - 80131 Napoli;

B.N.L. - Banca nazionale del lavoro S.p.a., via Vittorio Veneto, 119 - 00187 Roma;

Mediocredito lombardo S.p.a., via Broletto, 20 - 20121 Milano;

Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a, via Aquileia, 1 - 33100 Udine;

Centrobanca S.p.a., corso Europa, 16 - 20122 Milano;

Mediocredito toscano S.p.a., viale Giuseppe Mazzini, 46 - 50132 Firenze;

Irfis - Mediocredito della Sicilia S.p.a., via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo;

Fonspa - Credito fondiario e industriale S.p.a., via Cristoforo Colombo, 80 - 00147 Roma;

Mediocredito dell'Umbria S.p.a., corso Vannucci, 66 - 06121 Perugia;

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a., piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino;

Mediocredito fondiario centro Italia S.p.a., via Gentile da Fabriano, 2/4 - 60125 Ancona;

IMI - Istituto mobiliare italiano S.p.a., viale dell'Arte, 25 - 00144 Roma;

Banco di Sicilia S.p.a., via Generale Magliocco, 1 - 90141 Palermo;

Interbanca S.p.a. - Gruppo bancario Banca Antoniana - Popolare veneta, corso Venezia, 56 - 20121 Milano;

Banca CIS S.p.a., viale Bonaria - 09125 Cagliari;

Efibanca S.p.a.,via Po, 28/32 - 00198 Roma;

Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., via Paradisi, 1 - 38100 Trento;

Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, via Cassa di risparmio, 15 - 16100 Genova;

Mediocredito Centrale S.p.a.,via Piemonte, 51 - 00187 Roma;

Mediosud S.p.a., via Niceforo, 3 - 70124 Bari;

Banca Mediocredito S.p.a., corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino.

Società convenzionate con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'assistenza tecnico-amministrativa ai patti territoriali.

Business Italy S.r.l., via Isonzo, 42/C - 00198 Roma;

Nomisma - Società di studi economici - S.p.a., Strada Maggiore, 44 - 40125 Bologna;

Svi Lombardia S.p.a., via Agnello, 19 - 20121 Milano;

Grant Thornton S.p.a., largo Augusto, 7 - 20122 Milano;

Europrogetti e finanza S.p.a., via Piemonte, 53 - 00187 Roma;

Ismeri Europa - Istituto di ricerca interdisciplinare S.r.l., via G. G. Belli, 39 - 00193 Roma;

Veneto sviluppo S.p.a., San Marco, 2906/2910 - 30124 Venezia;

Finpuglia S.p.a., via Lenin, 2 - 70125 Bari;

Nac - Nuova agenzia campana - S.p.a., via Santa Brigida, 51 - 80133 Napoli;

Kpmg consulting S.p.a. (capogruppo), via E. Petrolini, 2 - 00197 Roma;

Ecosfera S.p.a., via A. Torlonia, 13 - 00161 Roma;

Sovis S.p.a. - Società vesuviana di investimenti e servizi - Centro direzionale, Isola F/4 - 80143 Napoli;

Olivetti ricerca S.c.p.a., via Campi Flegrei, 34 - 80078 Pozzuoli (Napoli);

Cisi Puglia S.p.a. - Centro integrato per lo sviluppo dell'imprenditorialità, via del Tratturello Tarantino, 6 - q.re Paolo VI - 74010 Taranto;

Filse S.p.a. - Finanziaria ligure per lo sviluppo economico, via Peschiera, 16 - 16122 Genova;

Censis servizi S.p.a., piazza di Novella, 2 - 00199 Roma;

Star service S.p.a., s.s. 100 km 18, c/o Il Baricentro-Torre B - 70010 Casamassima (Bari);

Bic Toscana S.c.p.a., via Dorsale, 13 - 54100 Massa;

Protos - Società di controlli tecnici e finanziari - S.p.a., via Livenza, 3 - 00198 Roma;

Territorio S.p.a., via D. Di Giura, centro commerciale - 85100 Potenza;

Arthur Andersen MBA S.r.l., via della Moscova, 3 - 20121 Milano;

Consorzio Sudgest, via San Nicola da Tolentino, 5 - 00187 Roma;

Cresme ricerche S.p.a., via Fogliano, 15 - 00199 Roma;

Svi Lazio - Sviluppo economico territoriale - S.p.a., via G. Saliceto, 5A - 00161 Roma;

Roland Berger & partner S.r.l., via Sirtori, 32 - 20129 Milano;

Progetti territoriali integrati S.r.l., via Medina, 5 - 80133 Napoli.

98A0624

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla Rocchetta S.p.a. a utilizzare in miscela l'acqua minerale «Sorgente Umbra-Rocchetta» emunta in comune di Gualdo Tadino.

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 671 del 12 dicembre 1997 la società Rocchetta S.p.a., con sede in Gualdo Tadino (Perugia), via Rocchetta n. 15, è stata autorizzata ad utilizzare in miscela, presso lo stabilimento d'imbottigliamento sito in località Madonna del Piano di Gualdo Tadino (Perugia), l'acqua minerale «Sorgente Umbra-Rocchetta» emunta dal pozzo R2 nella misura del 66,6% e dal pozzo R4 nella misura del 33,4%, pozzi insistenti nella concessione di acqua minerale Rocchetta.

98A0606

Autorizzazione a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Sorgente Tione» in contenitori in polietilentereftalato.

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 655 del 12 dicembre 1997 la Panna S.p.a., con sede in Firenze, via Crispi n. 21 e stabilimento in Orvieto (Terni), località Fontanelle di Bardano, è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale «Sorgente Tione», nei tipi liscia e addizionata di anidride carbonica, in contenitori delle diverse capacità di cui al decreto legislativo n. 106/1992, fabbricati con PET Starlight Grado R.B. prodotto dall'Aussapol S.p.a. - S. Giogio in Nogaro (Udine) - e chiusi ermeticamente con tappi a vite in polietilene della Crow Cork S.p.a., mediante l'utilizzo di preforme e/o bottiglie delle diverse capacità consentite dal decreto legislativo n. 106/1992, prodotte da:

Recoaro S.p.a. - Valdisotto (Sondrio) - e identificate con la sigla 1R, 2R, F2 e H4;

Sanpellegrino S.p.a. - Cepina Valdisotto (Sondrio) - e identificate con le sigle SX-FL, N1-FL, NA-FL, 1-FL, F4-PM, F1-PM;

Schmalbach-Lubeca Pet Containers Italia S.p.a. - Ascoli Piceno - e identificate con la sigla J.

98A0607

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11